1868

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 338

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato cent. 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (franco ai confini)		» 52	27	15

FIRENZE, Sabato 12 Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 4697 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 77, 83, 374, 375, 380 e 382 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche;

Uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, per la polizia stradale, e per garantire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio sulle pubbliche strade.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 15 novembre 1868.

VITTORIO EMANUELE.

L. Pasini.

Regolamento *di polizia stradale e per garantire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio.*

TITOLO I.

Disposizioni relative alla conservazione delle strade.

Capo I. — *Atti vietati.*

Sezione I. — Strade nazionali e provinciali.

Art. 1. È vietato a chiunque di:

1° Far cosa che rechi danno alla strada ed alle opere e piantagioni che appartengono alla strada stessa, alterarne la forma od invaderne il suolo (Art. 55 e 22 della legge);

2° Impedire il libero scolo delle acque nei fossi laterali alla strada e stabilirvi maceratoi di canapa o lino (Art. 56 della legge);

3° Impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni più bassi (Art. 56 della legge);

4° Condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpe ed i fossi stradali (Art. 62 della legge);

5° Fare scendere il bestiame sulle scarpe della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra saranno praticati gli opportuni abbeveratoi a carico di chi di ragione, sotto le norme da prescriversi dall'autorità competente (Art. 63 della legge);

6° Condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta o dimensione, ancorchè in parte siano sostenuti da ruote (Articolo 64 della legge);

7° Usare delle treggie, salvo in quanto servono al solo trasporto degli strumenti aratorii (Art. 64 della legge);

8° Usare delle slitte quando le strade non siano coperte di ghiaccio o di neve (Art. 64 della legge);

9° Aprire canali, fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità, partendo dal ciglio esterno del fosso stradale ove questo esiste, oppure dal piede della scarpa se la strada è in rilevato (Art. 68 della legge).

Una tale distanza non potrà essere mai minore di 3 metri, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda.

Per le strade di montagna l'apertura dei canali sarà tollerata fino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale (Articolo 72 della legge);

10° Costruire case, altre fabbriche o muri di cinta lungo le strade, fuori degli abitati, a distanza minore di 3 metri dal ciglio stradale (Articolo 66 della legge).

Per le strade di montagna la distanza dei fabbricati basterà che sia tale da impedire che lo stillicidio cada sul piano stradale o sulla scarpa del rilevato, ed i muri di cinta saranno tollerati fino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale (Art. 72 della legge);

11° Costruire fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di 50 metri dal ciglio stradale;

12° Piantare alberi e siepi lateralmente alla strada a distanza minore delle seguenti (Art. 69 della legge):

a) Per gli alberi di alto fusto, metri 3 misurati dal ciglio della strada;

b) Per le siepi, tenute all'altezza non maggiore di un metro e mezzo sul terreno, centimetri 50 misurati dal ciglio esterno del fosso ove questo esiste, oppure dal piede della scarpa dove la strada è in rilevato.

In ogni caso la distanza non sarà mai minore di un metro misurato dal ciglio della strada;

c) Per le siepi di maggiore altezza la distanza sarà di tre metri misurati pure dal ciglio della strada.

Per le strade di montagna i piantamenti di alberi e siepi saranno tollerati fino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale (Art. 72 della legge);

13° Piantare terreni a bosco a distanza minore di 100 metri dal ciglio della strada.

Per le strade di montagna i piantamenti saranno tollerati fino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale.

Nondimeno le piante, le siepi ed i boschi ora esistenti al fianco delle strade sono tollerati qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giungendo a maturità o deperimento, non potranno venir surrogati fuorchè alle distanze sovra stabilite (Art. 73 della legge).

Per i piantamenti presso le città o comuni ad uso di pubblico passeggio, le distanze saranno stabilite in conformità dei piani approvati dall'autorità competente (Art. 70 della legge).

Sezione II — Strade comunali.

Art. 2. Nelle strade comunali sono egualmente vietati i fatti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 dell'art. precedente (Art. 80 della legge).

È vietato altresì di far piantamenti di alberi e di siepi di qualunque sorta sul suolo stradale di ragione comunale.

I nuovi piantamenti nei terreni laterali alle strade si faranno alla distanza di un metro dal ciglio della strada, oppure dal ciglio esterno del fosso quando questo esiste (Art. 81 della legge).

I fabbricati ed i muri di cinta potranno essere stabiliti sul limite della strada comunale, salvo ad osservare la debita distanza per lo stillicidio, quando lo scolo delle acque piovane dai tetti non venga diretto fuori dal suolo stradale (Art. 82 della legge).

È vietato inoltre di condurre nelle strade comunali a strascico legnami di qualunque sorta o dimensione, ancorchè in parte fossero sostenuti da ruote, salvo sulle strade di montagna, per le quali sarà provveduto secondo le circostanze locali con appositi regolamenti, proposti dai Consigli comunali ed approvati dalla Deputazione provinciale (Art. 80 e 64 della legge).

Capo II. — *Atti pei quali occorre una preventiva licenza dell'autorità.*

Sezione I. — Strade nazionali e provinciali.

Articolo 3. Nessuno può senza mandato o licenza dell'autorità competente fare opere o depositi anche temporanei sulle strade (Art. 55 della legge).

Oltre alla osservanza delle condizioni speciali espresse nella licenza, il detentore di essa sarà sempre obbligato a disporre le opere ed i materiali, e ad usare le opportune cautele in modo da mantenere libera la circolazione e sicuro il passaggio; e particolarmente dovrà, durante la notte, apporre gli opportuni ripari e mantenere accesi i lumi che possano, a conveniente distanza, avvertire dei lavori o scavi intrapresi, e dei materiali, palchi o steccati che comunque occupassero qualche porzione della pubblica via (Art. 76, *alinea*).

Art. 4. È proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti debitamente giustificati, e salve le regolari concessioni della competente autorità (Art. 58 della legge).

Art. 5. Non può essere stabilita una diramazione dalla strada, nè un accesso da questa ai fondi e fabbricati laterali, senza averne previamente riportata licenza dalla competente autorità (Art. 57 della legge).

Chi avrà ottenuta la predetta licenza dovrà uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute, ed in ogni caso sarà sempre tenuto a formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali, senza alterare la sezione della strada, nè il suo piano viabile.

Le nuove diramazioni dovranno, per un tratto di almeno 30 metri, essere costrutte con materiale di buona consistenza e sempre mantenute senza fango.

Art. 6. È necessaria la licenza dell'autorità pei fabbricati, muri di cinta, canali e piantamenti di alberi e boschi, che vogliono farsi lungo le strade di montagna fino alla distanza in cui possono essere tollerati a termini dei numeri 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 1.

Art. 7. Per procedere allo sradicamento dei boschi laterali alle strade di montagna, si deve in previsione farne denunzia al prefetto, il quale ha facoltà d'impedirlo qualora ne possa essere minacciata la sicurezza della strada dalle valanghe e dalle frane, oppure di prescrivere le opportune cautele; salva sempre l'osservanza delle leggi e regolamenti forestali. (Art. 74 della legge).

Sezione II. — Strade comunali.

Art. 8. Sono applicabili anche alle strade comunali le disposizioni contenute ne' precedenti articoli 3, 4 e 5.

Sezione III. — Delle licenze e dell'autorità cui spetta lo accordarle.

Art. 9. La licenza per gli atti indicati nel presente articolo sarà data dal prefetto se si tratta di strade nazionali, dalla Deputazione provinciale per le strade provinciali, dalla Giunta municipale per le strade comunali.

Potrà nondimeno il sindaco nei casi di urgenza permettere occupazioni, che non durino oltre i quindici giorni, di porzioni delle strade nazionali o provinciali, purchè non si rechi pregiudizio alla circolazione; ne dovrà però dare immediato conto all'autorità competente, la quale potrà sempre revocare o modificare la licenza data dal sindaco.

Art. 10. Le concessioni per condurre le acque dei privati nei fossi delle strade nazionali, per attraversare le strade medesime con corsi di acqua, o per la costruzione di abbeveratoi, sono di competenza del ministro.

Le suddette concessioni per le strade provinciali sono di competenza del Consiglio provinciale, salva l'approvazione del prefetto o del ministro, secondo i casi indicati negli articoli 192 e 195 della legge comunale e provinciale.

Le stesse concessioni per le strade comunali sono di competenza del Consiglio comunale, salva l'approvazione della Deputazione provinciale.

Per ciò che concerne le licenze, i tronchi delle strade nazionali o provinciali compresi nell'abitato di una città o villaggio, sono riguardati come parte delle strade medesime.

Art. 11. Le domande per la licenza, qualunque sia la classe della strada, possono essere presentate al sindaco, il quale vi provvederà, se di sua competenza, o le trasmetterà al prefetto con quelle osservazioni che crederà del caso.

Le domande saranno corredate dei disegni necessari e conterranno la dichiarazione che, qualora occorresse una visita sul luogo, la spesa verrà sostenuta dal richiedente.

Le dimande e documenti relativi devono essere muniti del bollo competente.

Art. 12. L'autorità competente, a termine degli articoli 9 e 10, provvederà sulle dimande, sentito il proprio ufficio tecnico.

Se si tratta di opere, depositi o lavori sui tronchi delle strade nazionali o provinciali, compresi nell'abitato, sarà anche inteso il Consiglio comunale o la Giunta municipale secondo i casi.

Art. 13 Nelle licenze e nelle concessioni saranno stabilite le condizioni e le norme alle quali saranno assoggettate, tenendo anche conto dei regolamenti di polizia locale e dei regolamenti preveduti negli articoli 23 e 24 della legge sui lavori pubblici; come altresì, secondo i casi, sarà stabilito il prezzo dell'occupazione o dell'uso concesso, o l'annuo canone.

S'intendono in tutti i casi accordate:

a) Senza pregiudizio del diritto dei terzi;

b) Coll'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o depositi permessi;

c) Colla facoltà all'amministrazione competente di revocarle o modificarle, o imporvi altre condizioni;

d) Coll'obbligo di osservare tutte le prescrizioni della legge, non che quelle del presente regolamento.

Art. 14. Le licenze saranno date per decreto dell'autorità competente.

Nelle concessioni indicate nell'articolo 10, e per le diramazioni di cui all'articolo 6, si potrà richiedere che risultino da atto pubblico, e venga garantito con cauzione l'adempimento delle condizioni impostevi.

Le concessioni per attraversare le strade nazionali con corsi d'acqua, o per condurre le acque nei fossi delle strade medesime, se per un tempo indeterminato, saranno date per decreto Reale provocato dal ministro delle finanze, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, al quale sarà trasmesso per la esecuzione; se vi sia un prezzo od annuo canone, o si abbia richiesto l'atto pubblico, di che al precedente capoverso, saranno osservate per la spedizione e l'esecuzione le norme segnate negli articoli 20 a 26 del regolamento per la concessione di derivazione delle acque pubbliche dell'8 settembre 1867, numero 3952. Le altre concessioni per le strade nazionali, riservate al Governo, saranno date con decreto del Ministero dei lavori pubblici.

Sono eccettuati i casi d'urgenza, nei quali potesse derivare grave danno dallo attendere gli ordini o decreti dell'amministrazione centrale; in questi casi il prefetto potrà, in via provvisionale e col parere dell'ufficio tecnico, permettere le occupazioni od uso richiesto, previo obbligo, con atto di sottomissione da parte degli interessati, di osservare le prescrizioni che emaneranno definitivamente dal Governo sulla loro dimanda.

Art. 15. I decreti per le licenze e concessioni sono soggetti alle tasse stabilite dalle leggi di finanza per le concessioni o permessi delle pubbliche autorità.

Art. 16. Il prefetto, la Deputazione provinciale, o il sindaco comunicheranno al proprio ufficio tecnico copia dei decreti o licenze accordate.

Art. 17. Colui che ha ottenuto la licenza o la concessione dovrà presentarla sul luogo del lavoro o del deposito ad ogni richiesta degli agenti incaricati della esecuzione del presente regolamento.

Capo III. — *Doveri dei possessori di fondi laterali alle strade e di corsi di acqua attraversanti le strade.*

Art. 18. I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle medesime ed ogni guasto al corpo stradale o sue pertinenze (Art. 59 della legge).

Art. 19. Debbono i proprietari mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in istato tale da impedire lo scoscendimento del terreno ad ingombro dei fossi e del piano viabile (Art. 60 della legge).

Art. 20. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non ne derivi alcun danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un contrafosso (Art. 61 della legge).

Art. 21. I proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada, ed a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale (Art. 75 della legge).

Quando essi non operino questo taglio entro il termine assegnato loro da un avviso del sindaco, potrà l'Amministrazione fare recidere a loro spese i rami sporgenti.

Art. 22. I fabbricati ed i muri di qualunque genere esistenti lungo le strade devono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica (Art. 76 della legge).

Se il proprietario a ciò non provveda, ed i fabbricati minaccino rovina, il prefetto, sentito l'ufficio tecnico, può provocare dal giudice competente la facoltà di demolirli a spese dello stesso proprietario, salvo quei provvedimenti istantanei che sono nelle attribuzioni del sindaco per la pubblica sicurezza.

Art. 23 Chi avesse od acquistasse la ragione di attraversare le strade con corsi d'acqua, è obbligato a stabilire e mantenere i ponti ed altre opere necessarie per il passaggio e la condotta delle acque, e per ovviare ai danni che le medesime potessero arrecare alla strada (Art. 32 della legge).

Queste opere si costrurranno secondo le norme da prescriversi dall'Amministrazione e sotto la sorveglianza dell'ufficio del genio civile.

Art. 24. I ponti ed altri edifizi esistenti sopra canali artificiali sono mantenuti e rifatti dai proprietari ed utenti di questi, purchè non ne provino la preesistenza alle strade od abbiano titolo o possesso in contrario (Articolo 34 della legge).

I ponti ed edifizi in legname esistenti sui canali artificiali che traversano una strada, dovranno, nel caso di ricostruzione, venire rifatti o tutto di muro o di muro misto con ferro. Sono eccettuate da questa disposizione le località soggette a servitù militari, per le quali, in forza di concerti presi o da prendere col ministro della guerra, si credesse provvedere diversamente nel-

APPENDICE

ISTRUZIONI A UNA DONNA

(*Continuazione* — Vedi i n. 336 e 337)

Lettera III.

La civiltà presente tanto cresce e acquista di dì in dì moto ed estensione, che molte cognizioni, una volta riservate a pochissimi, ora si sono fatte della maggioranza, tanto che è difficile trovare chi, usando in società, non le abbia imparate o per studio o per sentite a dire. Io voglio accennare alle cose meccaniche e fisiche, i prodigi delle quali per ogni parte si magnificano, e noi stessi veggiamo nel vapore, nel telegrafo, e in quelle arti e invenzioni, che tutto dì si scoprono e si acquistano. — Ora una donna deve ella non sapere di queste cose, che così davvicino la toccano, mentre con poca fatica e con grande dilettamento di se stessa ne può apprendere quel tanto che basti per conoscerle? — Dovrà ella con suo rossore e con vergogna del marito restar mutola colle persone che ne parlano, e mostrarsi timida e ignara allo scoppio della folgore, al segnale telegrafico, alla corsa del vapore, al sopravvenire di un accidente celeste, come si fa sempre, quando s'ignorano le forze che operano queste ed altre cose? — Lo spirito dell'epoca presente è divenuto più forte coi lumi acquistati dalla scienza e fatti comuni; ond'è che certe credulità e debolezze non sono più compatite nemmeno nella donna, in cui si suppone arrivato quel tanto di lume illustrativo di averne disgombrato le vane paure, perdonabili nel passato, in cui la scienza era occulta, o posseduta da pochi. — È dunque forza che la donna pensi ancora a questo ammestramento di se stessa nelle cose naturali, che più davvicino la toccano, onde acquistare di esse quella opinione che valga poi a non temerle. — Ora si stampano tanti libri di scienza popolare, i quali presentano raccolto tutto ciò che può interessare nella meccanica, nella fisica, nella astronomia, da rendere un concetto abbastanza chiaro di esse, e utilissimo a valersene per la vita sociale e domestica. — La donna deve erudirsi ancora in questo, perchè quanto più s'innalzerà a livello dell'uomo, a cui è destinata per compagna, e meglio provvederà all'amor suo, mantenendolo lungo e felice: imperocchè ciò che disvia l'uomo dalla donna è il vuoto successivo ch'esso va discoprendo nella sua intelligenza, alla quale non può adattare la propria. — Come può unirsi egli ad uno spirito, che conosce la vita appena nell'embrione, quale mille anni fa si aveva? — Chi potrà rinvertirlo a questo passato in grazia dell'amore? — Nè si dica che per vivere in concordia coniugale valga o no sapere di astronomia, di fisica, di storia naturale, che così assolutamente non va posta la questione; ma è sicuro che se gli uomini studiassero le ragioni di certe loro noie colle donne che li avvicinano, ne troverebbero molte che alla deficienza del loro intelletto si riferiscono, quando essi non sieno così citrulli da contentarsi del *pappo* e del *dindi*. — Quanto maggiori dunque saranno i punti di contatto per due anime, che si amano, tanto l'unione e il diletto loro saranno durevoli, e non vi sarà punto, a cui la noia si appicchi per distaccarneli come succede oggidì, in cui la presente educazione delle donne tanti ne offrono.

Ancora va osservato che la donna deve partecipare alle tendenze sociali dell'epoca, in cui vive, senza uscire da quella sfera, che è sua propria, diventando politica o capo di fazione e partito. Nelle idee che formano il carattere speciale di un'epoca, come in ogni cosa, vi ha quel riguardo e possesso moderato di esse, che senza uscire dal proprio limite, ci rende di esse tali e compagni. Questa parte spetta unicamente alla donna, e si traduce tutta nel sentimento, nella inclinazione, nel desiderio: lasciando all'uomo l'operazione, il fatto. L'amor patrio, elevato a quello più grande della nazione, è al presente uno dei caratteri dell'epoca, che, come un altro, partecipa un più delicato lume ad ogni altro sentire, improntandolo quasi di quella personalità, che lo fa proprio del tempo. Onde per codesto ne avviene quello che noi tutti veggiamo, quanto sia più caro e desiderato l'amore femminile, che a questo di patria si congiunga, e quale maggiore grazia e avvenenza si derivi nella donna che lo mostra. È una rispondenza di più trovata pel cuore dell'uomo, agitato dalla fortuna della sua patria, che a più alto e onorato segno vuol condurre. In Italia vi furono e sono donne, che tali e così luminose prove diedero di amor patrio da far maraviglia come in così deboli petti tanta virtù vi possa albergare. Ma codesti fatti sono straordinari, e non durano sempre; ond'è che io non dico le donne abbiano a imitarli fino a questo eroismo, ma tutte li abbiano a sentire in quelle proporzioni convenevoli alla condizione comune. Chi distoglie la donna da questa partecipazione moderata alla vita pubblica commette una ingiustizia, che si rivolge nelle conseguenze contro l'uomo, il quale dovrà poi soffrire nella sua famiglia, insediati, la reazione, il controsenso, la critica disgustosa del passato redivivo in una persona, che egli deve amare. Vi ha in oggi tal corrente di idee, che presentano un nodo arruffatissimo nel campo della educazione femminile: onde di qua si allarga il freno per stampare caratteri rivoluzionari, radicali, di là si tira ad abbreviarlo per mutarli in retrivi e bigotti, e così abbiamo questa personalità femminile piena di ardimento novatore, o fortificata nel pregiudizio, fuggente da quella temperanza accordatrice dei contrari.

La donna deve partecipare alla politica in tutto ciò che si riferisce a quegli atti che mutano la condizione degli Stati, della patria, perchè codesto è ancora la continuazione del suo studio storico; e guardare più davvicino le cose che spettano al proprio paese. La donna non deve avere un partito politico da difendere, come l'uomo, prima perchè non può discendere nel campo per sostenerlo, e poi perchè, potendolo, ne scapiterebbe la sua persona, troppo delicata, più facile a restarne offesa che quella dell'uomo non sia. Vi ha un solo caso in cui alla donna ancora appartiene l'azione, e questo è quando si tratta del pericolo della patria: allora tutti sono soldati, le donne e i fanciulli come gli uomini. Ma ciò non avverandosi che raramente, e così stando alle generalità, la donna vuolsi mantenere estranea ai partiti, studiando di scuoprire i punti pei quali quelli si possano accordare, moderandone le ire e l'intemperanza coll'amore, rendendolo così, come lo divinava Platone, fattore di maggiore unità e concordia. Sbagliano grandemente le donne che di politica si occupano troppo o nulla; imperocchè nel primo caso, se sono altamente locate da poter influire nel destino delle cose, mescolano cogli affari di Stato i loro particolari e propri, che sono sempre picciolissimi, vani e ambiziosi, e, lasciate fare, riducono gli imperi a così tristo fine, come si può vedere nella storia delle cortigiane antiche e moderne: oppure nulla partecipando, si sequestrano dal moto progressivo, che tocca la società, ed esistono come esseri mummificati, rimessi nel circolo della vita senza riacquistarla.

Quando le donne siano così ridotte, spengono ancora nell'uomo l'entusiasmo delle idee e delle opere, che sempre non potrà ritrarre dalle adunanze, dai libri, o ritraendolo, la sua casa ne ammorzerà il sacro fuoco, poichè è impossibile che al contatto coi morti non iscemi la gagliardia, la vigoria de' vivi. — Vi hanno uomini i quali proibiscono alle donne quanto avvantaggia il loro spirito, onorandole unicamente per la formosità de' corpi che portano, e cavalieri si protestano di queste mute e sciocche maraviglie, ma le schiave, che non si ribellano, si vendicano però col renderli ridicoli e stolti, chè essi restano senza anima, senza entusiasmo, spenta nella famiglia la lampada perenne, avvivatrice dei più nobili sensi. — Le tradizioni della patria si raccolgono ancora nella casa, e la donna civile ed erudita, come il suo amore, le guarda e mantiene; così ella forma il cittadino, il soldato: crea l'eroe, lo incorona vincitore; mentre schiava ed ignara lo corrompe, lo impaura, l'uccide.

Benedetto Zenner.

l'interesse della difesa dello Stato (Art. 33 della legge).

Occorrendo il trasporto o l'allargamento di alcuni tratti di strade attraversate da canali artificiali, spetta ai proprietari, possessori od utenti delle acque la costruzione in muratura o in opere miste di muro e ferro dei ponti ed altri edifizi in legname, come la successiva loro manutenzione; se invece sono di cotto o di pietra, la spesa di ricostruzione o di allargamento dei medesimi è a carico dello Stato, della provincia o del comune; e la manutenzione di essi a carico dei proprietari, possessori od utenti delle acque (Art. 35 della legge).

Art. 25. La costruzione e riparazione dei muri od altri simili sostegni lungo le strade, qualora servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se poi abbiano per oggetto la stabilità e conservazione della strada, sta a carico dello Stato, della provincia o del comune, secondo la classe della strada medesima. La spesa si divide in ragione d'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo (Art. 36 della legge).

Art. 26. Il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere capo se si tratta di strade nazionali, della Deputazione provinciale per le strade provinciali, del sindaco per le strade comunali, sentiti gli interessati, ed avuto il parere del Consiglio di prefettura, può rendere obbligatoria l'esecuzione delle opere prevedute agli articoli 23, 24 e 25 ad esclusivo carico dei possessori, come può rendere esecutivo il riparto delle spese per quelle d'interesse promiscuo.

Se i possessori non si prestano entro il termine stabilito nel decreto del prefetto, le opere si compiono di ufficio e le spese si ripetono colle forme privilegiate delle pubbliche imposte, salvo a quelli il diritto di ricorso in via amministrativa, e salva pure in ogni caso l'azione giudiziaria di rimborso a termini di diritto (Art. 36 della legge).

TITOLO II.

Disposizioni relative alla libertà della circolazione e alla materiale sicurezza del passaggio.

CAPO I. — *Disposizioni diverse.*

SEZIONE I. — Strade nazionali e provinciali.

Art. 27. Nelle traverse degli abitati il suolo delle strade non può, sotto verun pretesto, venire ingombrato, nè di giorno nè di notte, salve temporanee occupazioni per esercizio di commercio od altro uso a comodo pubblico, dietro permesso del prefetto. Il prefetto potrà delegare questa facoltà al sottoprefetto (o commissario distrettuale), ed al sindaco.

Art. 28. Quando per impeto di venti o per qualsiasi altra cagione venissero a cadere sul piano stradale alberi piantati nei terreni laterali, il proprietario di essi sarà tenuto a remuoverli nel più breve spazio di tempo possibile.

Art. 29. Per tiri al bersaglio, stabilimenti ed opifizi, che interessano la sicurezza o la salubrità pubblica, ne sarà fissata la distanza dalle strade caso per caso dal prefetto, sulla dichiarazione della Deputazione provinciale, per quanto riguarda la salubrità, il pericolo o l'incomodo degli stabilimenti ed opifizi.

Sarà provveduto altresì secondo le disposizioni degli articoli 88, 89 e 90 della legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza e dei relativi regolamenti, pei depositi in vicinanza delle strade nazionali o provinciali di materie insalubri o pericolose, e di polvere da fuoco [illegible] materie esplodibili, e pei [illegible] ed altre [illegible] colo 90 [illegible] indicati nell'arti[illegible] [illegible]

Art. 30. Le mandre di animali di qualunque specie circolanti sulle strade dovranno essere guidati da un numero sufficiente di conduttori, e regolate per modo che non occupino più della metà della larghezza stradale, e che non si arrestino sulle strade medesime, sia di giorno che di notte.

Art. 31. Salvo quanto è disposto nel Codice penale e nella legge e regolamenti di sicurezza pubblica per gli animali malefici, feroci e pericolosi, è vietato altresì di lasciare liberamente vagare per le strade qualsiasi animale incomodo al pubblico transito, e di lasciarvi abbandonate a se stesse le bestie da tiro, da soma o da sella senza essere in circostanza di condurle o guidarle.

Gli animali indomiti, compromettenti la sicurezza dei viandanti, non potranno essere condotti lungo le strade, se non isolatamente ed a condizione che siano bene assicurati, e che ciascuno di essi abbia uno o più conduttori, secondo la forza e la selvatichezza degli animali.

Art. 32. I veicoli a ruote, i cavalli ed altri animali nelle loro fermate dovranno collocarsi in modo da lasciare libera al passaggio la metà almeno della larghezza stradale.

Ove la strada sia così angusta che la metà di essa non basti al passaggio dei veicoli, è proibita ogni fermata, anche breve, quando non sia assolutamente necessaria per riparare sul posto a qualche sconcerto.

SEZIONE II. — Strade comunali.

Art. 33. Sono applicabili alle strade comunali le disposizioni degli articoli 27, 28; le attribuzioni però demandate in questi articoli al prefetto saranno esercitate dal sindaco.

Sarà altresì applicabile alle strade comunali l'articolo 29.

Per tutte le altre materie provvederanno i regolamenti di polizia locale a termini degli articoli 87 e 138 della legge comunale.

CAPO II. — *Disposizioni relative ai veicoli.*

SEZIONE I. — Strade nazionali e provinciali.

Art. 34. Le sale od assi dei veicoli a ruote non potranno avere più di metri due e mezzo di lunghezza, nè oltrepassare ai loro capi di più di sei centimetri il mozzo delle ruote.

Quando per altro alcune strade o tronchi di strada non presentino sufficiente larghezza, il prefetto della provincia, sentito l'ingegnere capo governativo, avrà facoltà di prescrivere che non vi possano transitare veicoli che abbiano le loro sale maggiori di una determinata lunghezza inferiore a quella di metri 2 50.

I tronchi di strada ai quali venisse applicato tale provvedimento, saranno indicati da appositi cartelli posti ai loro estremi.

Art. 35. È proibito di fissare i cerchioni ai quarti delle ruote con chiodi a testa sporgente dalla superficie del cerchione.

La superficie dei cerchioni suddetti dovrà essere regolarmente cilindrica, senza artificiali smussi di spigoli, sporgenze o discontinuità in qualunque senso.

La larghezza dei cerchioni non dovrà essere inferiore a centimetri nove, allorquando il veicolo col suo carico oltrepassi il peso di due tonnellate (chilogr. 2000).

Art. 36. È vietato di applicare ai veicoli, o per uso di freno o per altro motivo, asta o l'oggetto qualunque, che per lunghezza o posizione sporgano lateralmente più del mozzo delle ruote.

Art. 37. I veicoli non possono essere messi in corso lungo le strade senza avere affissa sulla parte anteriore esterna del loro fianco sinistro una lastra metallica che porti, in caratteri apparenti, facilmente leggibili, e di altezza non minore di un centimetro, il nome e cognome del proprietario, e l'indicazione del comune e della provincia in cui è stabilito il suo domicilio.

Da questa prescrizione sono eccettuate:

1° Le carrozze private non servienti ad uso pubblico;

2° Le vetture di piazza, numerate per ordine delle autorità municipali;

3° I carri e le carrozze appartenenti alle amministrazioni dello Stato, quando abbiano contrassegni distintivi;

4° I carri ad uso dell'agricoltura, quando essi passano dalle case coloniche ai campi, o da questi a quelle, oppure servono al trasporto dei prodotti dai luoghi ove furono raccolti a quelli in cui per conservarli o manipolarli il coltivatore li deposita o li raduna.

Art. 38 Le vetture pubbliche da viaggiatori ed i grandi carri pei trasporti di merci dovranno essere muniti di un meccanismo ad uso di freno che eserciti la sua azione sulle ruote posteriori e che sia disposto in modo da poter essere facilmente manovrato.

Le vetture pubbliche dovranno inoltre essere provviste di una scarpa da frenare.

Sono per altro dispensate dall'obbligo del freno e della scarpa quelle vetture che percorrono soltanto strade di pianura.

Art. 39. Nessun carro potrà circolare in tempo di notte senza essere provvisto di un lume acceso.

Le vetture pubbliche o private dovranno essere illuminate mediante almeno un fanale o lanterna.

Art. 40. La larghezza del carico dei veicoli non potrà eccedere i metri due e mezzo nelle strade il di cui piano carreggiabile è largo meno di metri otto, e i metri tre nelle strade larghe metri otto e più.

Per le strade di cui è caso nell'articolo 34, il prefetto della provincia potrà limitare a meno di due metri e mezzo la larghezza massima del carico dei veicoli.

Per i carichi dell'agricoltura o per oggetti indivisibili di straordinario volume, il prefetto della provincia, sentito l'ingegnere capo governativo, potrà permettere in casi speciali una maggiore larghezza del carico dei veicoli, sempre però entro tali limiti che non riesca pericoloso l'incontro con altri veicoli.

(Continua)

Il numero 4729 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 3 dicembre corrente, col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notifi[illegible] collegio [illegible] essere vacante il [illegible] elettorale di Atessa n. 6;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il collegio elettorale di Atessa n. 6 è convocato pel giorno 3 gennaio p. v. affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 10 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, il 6 dicembre 1868.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

Relazione del ministro della marina a S. M. in udienza del 6 dicembre 1868 sul decreto che nomina una Commissione collo incarico di proporre provvedimenti per far cessare le numerose diserzioni che avvengono nella marina mercantile.

SIRE,

È pur troppo noto come le diserzioni degli equipaggi dai bastimenti mercantili all'estero divengano ogni giorno più frequenti, principalmente in America, con sensibilissimo danno di tanti pubblici e privati interessi e con grave disdoro della bandiera nazionale tenuta fin qui in sì gran pregio.

I RR. consoli all'estero non mancarono di additare il fatto al Governo, mentre le legittime rappresentanze del commercio e della navigazione fecero proposte e richiesero solleciti provvedimenti.

Anche il comando in capo della divisione navale dell'Ameeica meridionale chiamò testè con vivi colori l'attenzione del Ministero su questa gravissima piaga della nostra marineria mercantile, affinchè si avvisasse seriamente a porvi un efficace riparo.

Il riferente, cui stanno grandemente a cuore il decoro della bandiera, e l'incremento dei nostri traffichi marittimi, al quale tanto contribuisce la sicurezza della navigazione, seriamente preoccupandosi della necessità di rimuovere dalla nazionale marina mercantile sì grave jattura, ravviserebbe opportuna la nomina di apposita Commissione collo speciale incarico di studiare una sì importante questione e di proporre quindi quei provvedimenti che stimasse più acconci per riuscire al desiderato intento di porre cioè un efficacie riparo alle lamentate diserzioni, sia con maggiori misure repressive di quelle stabilite dalle vigenti leggi, sia con quegli altri mezzi che l'esperienza sussidiata dai lumi di uomini i più competenti sulla materia fosse per suggerire.

Sembrò inoltre che la Commissione ricevendo da V. M. il suo mandato acquistasse maggior autorità e considerazione.

A tale uopo egli ha l'onore di rassegnare all'augusta firma della M. V. il qui unito decreto che provvede alla nomina della predetta Commissione, la quale avrebbe sede in Genova sotto la presidenza del comandante in capo del 1° Dipartimento marittimo, chiamando nel suo seno i rappresentanti del paese, del commercio e della navigazione ed esperti e riputati uomini di mare.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Considerando alla urgente necessità di porre nello interesse generale della navigazione e del commercio marittimo un efficace riparo alle diserzioni della marineria mercantile in esteri paesi;

Sulla proposta del ministro per la marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È nominata una Commissione collo speciale incarico di studiare i mezzi atti a rimediare al gravissimo inconveniente delle numerose diserzioni che con troppa frequenza avvengono dai bastimenti nazionali del commercio all'estero e segnatamente negli scali delle Americhe.

Questa Commissione avrà sede in Genova e sarà composta nel modo seguente:

Presidente:

Longo comm. Carlo, viceammiraglio comandante in capo del 1° dipartimento;

Membri:

Casaretto cav. Michele, deputato al Parlamento nazionale;

Millo cav. Giovanni, presidente della Camera di commmercio di Genova;

Fauché cav. Gio. Battista, capitano del porto di Genova;

Danovaro conte Andrea, armatore;

Questa Stefano, presidente della Consociazione marittima di Genova;

Badaracco cav. Pietro, capitano marittimo.

Il prefato Nostro ministro della marina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Firenze, addì 6 dicembre 1868.

VITTORIO EMANUELE.

A. RIBOTY.

I consiglieri comunali descritti nel seguente elenco furono con R. decreto del 29 novembre 1868 nominati sindaci nei comuni ivi pure indicati:

Bassignana (prov. di Alessandria), nominato Molla Stefano pel corrente anno;
Alluvioni Cambiò, id., Fracchia Alessandro id.;
Cerro Tanaro, id., Rocca Giuseppe id.;
Sezzè, id., Gassa not. Giuseppe id.;
Predosa, id., Gandini Francesco Maria id.;
Castelnuovo Scrivia, id., Megardi Pietro id.;
Carezzano Inferiore, id., Ferretti Pietro id.;
Costa Vescovado, id., Carmiglia Domenico id.;
Garbagna, id., Canevari Battista cav. Massimo idem;
Gremiasco, id., Tarditi Giovanni id.;
Malvino, id., Copoletti Fedele id.;
Monleale, id., Fornasari Bartolomeo id.
Montacuto, id., Frascaroli march. D. Demari idem;
Sardigliano, id., Grassi Pio id.;
Sarezzano, id., Castellano Gerolamo id.;
Sorli, id., Ratti Luigi id.;
Spineto, id., Mossi Antonio id.;
Vargo, id., Boveri Giuseppe id.;
Villavernia, id., Valerio Alessandro id.;
Aramengo, id., Serra Domenico id.;
Baldichieri, id., Migliorina Michele id.;
Castellero, id., Apprato Giuseppe id.;
Castelnuovo d'Asti, id., Cafassi cav. D. Gerolamo id.;
Cerretto d'Asti, id., Pasolio Pasquale id.;
Cinaglio, id., Picollo Maurizio id.;
Marmorito, id., Biancardi Gaetano id.;
Pino d'Asti, id., Berra Antonio id.;
San Martino al Tanaro, id., Marello Carlo id.;
San Marzanotto, id., Anfossi Giuseppe id.;
Soglio, id., Carpignano Remigio id.;
Tigliole, id., Bonello Francesco id.;
Vaglierano, id., Morando Giov. fu Ant. id.;
Valfenera, id., Decio avv. cav. Federico id.;
Calliano, id., Cisi Antonio id.;
Cereseto, id., Garrone Luigi id.;
Mirabello, id., Mazza avv. cav. Carlo id.;
Olivola, id., Berrone Francesco id.;
Pomaro Monferrato, id., Giorcelli D. Alessandro id.;
Rosingo, id., Ulla Giov. Battista id.;
San Giorgio, idem, Gozzani di San Giorgio march. Felice id.;
Serralunga di Crea, id., Amerio Giuseppe id.;
Solonghello, id., Manacorda not. Giuseppe id.;
Villa San Secondo, id., Giacosa cav. Edoardo idem;
Bistagno, id., Galeazzi cav. D. Giov. Antonio idem;
Bubbio, id., Muratore cav. Felice id.;
Carpeneto, id., Cassone cav. avv. Alessandro idem;
Cartosio, id., Mazza Paolo id.;
Cassinelle, id., Cartosio Francesco id.;
Castelletto Molina, id., Bordini Nicolao id.;
Cremolino, id., Barletti avv. Biagio id.;
Fontanile, id., Mignone cav. Giuseppe id.;
Melazzo, id., Perelli Giov. Battista id.;
Merana, id., Varaldo Andrea id.;
Mombaldone, id., Del Carretto march. Abramo id.;
Monastero Bormida, id., Sali Carlo id.;
Mabello, id., Galliani Francesco id.;
Olmo Gentile, id., Chiesa Stefano id.;
Ponzone, id., Grattarola Giov. Battista id.;
Rocchetta Polafra, id., Ghignone Francesco idem;
San Giorgio Scarampi, id., Bogliolo Francesco id.;
Spigno Monferrato, id., Chiaborelli Marcello idem;
Castelletto Scazzoso, id., Visconti Vittorio id.
San Gregorio Magno (Salerno), Tozzi Gregorio pel biennio 1868-69;
Milazzo (Messina), Bonaccorsi avv. Luigi id.;
Giardini, id., Malambri Pancrazio id.;
Marcianise (Caserta), Gaglione Nicola id.;
Altamura (Bari), Priore Pietro id.;
Capurso, id., Venisti Gaetano id.;
Castelpagano (Benevento), De Matteis Tommaso id.;
Ginestra dei Schiavoni, id., Ciaburri bar. Ercole id.;
San Bartolomeo in Galdo, id., Crialese Bartolomeo id.;
Maltignano (Ascoli Piceno), Toni Clemente idem;
Monte di Nove, id., Ferri Leopoldo id.;
San Benedetto del Tronto, id., Neroni cav. Emidio id.;
Smerillo, id., Cortellucci Francesco id.;
Grottazzolina, id., Vitali Brancadoro cav. Vincenzo id.;
Monte Giberto, id., Cozzi ing. Pietro id.;
Plati (Reggio Calabria) Oliva Giov. Andrea id.;
Tollo (Chieti), Polidori Romualdo id.;
Salle, id., Morante Bernardo id.;
Vacri, id., Mancinelli Luigi id.;
Acquasparta (Perugia), Olivelli Francesco id.;
Cassano (Udine), Montegnano conte Gerolamo idem.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

SENATO DEL REGNO.

Il Senato spese l'intiera seduta di ieri a trattare della disposizione dell'art. 43 del progetto di legge sul riordinamento del notariato, e ragionarono nella discussione seguitane, oltre al relatore ed al ministro guardasigilli, i senatori Miraglia, Chiesi, Lanzilli, Musio, Sclopis e Miniscalchi.

CAMERA DEI DEPUTATI.

Nella tornata di ieri si continuò la discussione generale dello schema di legge sopra l'ordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale, intorno al quale ragionarono i deputati Pianciani, Berti, Civinini e La Cava.

Venne presentato dal ministro delle finanze un disegno di legge per accordare al Governo l'esercizio provvisorio de' bilanci del 1869 durante i mesi di gennaio e febbraio.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE D'ARTIGLIERIA E DEL GENIO

Manifesto di concorso per la compilazione di libri di testo ad uso delle scuole reggimentali d'artiglieria.

Essendo andato deserto il concorso al programma num. II — armi portatili, bocche da fuoco, affusti e carreggio, materiale da ponte — di cui è cenno nel manifesto inserto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* delli 25 febbraio 1868, num. 55, questo Ministero determina quanto segue:

1° È aperto un nuovo concorso alla compilazione di manoscritti che possano servire di libro di testo per l'insegnamento delle materie indicate nel suaccennato programma num. II.

2° Sarà corrisposto all'autore del manoscritto che verrà riconosciuto il migliore di quelli presentati e corrispondente allo scopo, secondo il giudizio inappellabile che ne pronunzierà a maggioranza di voti il Comitato d'artiglieria, un premio di L. 3,000.

3° I manoscritti dovranno essere fatti pervenire al Comitato d'artiglieria non più tardi del 1° aprile 1869, franchi di posta e col seguente indirizzo:

Al sig. Presidente del Comitato d'artiglieria

Torino.

4° Sono mantenute ferme tutte le altre disposizioni contenute nel manifesto inserto nella *Gazzetta ufficiale del Regno* delli 25 febbraio 1868, num. 55, per quanto esse si riferiscono al programma in discorso.

NB. Il preaccennato programma num. II trovasi inserto a pag. 41 e seguenti del *Giornale militare* del corrente anno, di cui i signori concorrenti potranno prendere visione presso i Comandi militari di provincia, le Direzioni d'artiglieria ed altri uffici militari.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Morning Post*:

Con la nomina del marchese di Hartington a direttore generale delle poste, il gabinetto è compiuto. Già nominammo gli altri membri dell'amministrazione. Tra quelli che non hanno voluto entrare in ufficio sono il conte Russell, Giorgio Grey e l'onor. Cowper, ma hanno però promesso di sostenere il Ministero.

Reca dolore che Stansfeld e Forster non siano potuti entrare nel gabinetto. Ma avranno da spendere utilmente l'opera loro, l'uno come segretario del Tesoro, l'altro come vicepresidente del Consiglio, e saranno di grande giovamento nei dibattimenti.

Layard assume decisamente il Ministero dei lavori pubblici e Huguessen probabilmente torna al Tesoro. Molti uffici minori non sono stati peranco offerti. È certo che il Monsell, Gregory, Baxter e altri membri cospicui del partito liberale saranno invitati. L'Otway diverrà vicepresidente del Comitato del commercio. Un Pari dirigerà il segretariato della guerra, e il capitano Vivian diverrà un lord della Tesoreria.

Corre voce, e crediamo sia vera, che la luogotenenza d'Irlanda sarà offerta a lord Halifax.

— Si legge nello stesso diario:

Qualunque sia la vera posizione della controversia sorta per l'*Alabama*, certo è che senza parlare di quel punto imbrogliato dell'Occidente, lord Stanley ha lasciato una eredità male augurata a lord Clarendon nell'Oriente. Il discorso di Lynn fu l'ultimo colpo. I Turchi che non hanno « dissensioni interne » di nissun genere, sono stati tormentati, angariati, malmenati sulle loro frontiere fino a raggiungere i limiti estremi della umana pazienza. Ora il governo ottomano si rivolge al più insolente e provocante dei suoi nemici ed è risoluto a rompere le relazioni diplomatiche e commerciali con la Grecia se non avrà ampia riparazione per il passato e guarentigie efficaci per l'avvenire.

Le grandi potenze sono sollecite per questa attitudine benchè riconoscono che è pienamente giustificata. Primo loro sforzo è stato quello di indurre la Porta ad indugiare la rottura sino al 17 corrente perchè abbiano il tempo di dar buoni consigli al Governo greco. La Turchia ha porto orecchio alle loro istanze, e noi speriamo che nel corso della settimana prossima il gabinetto di Atene giudicherà adeguatamente la sua condotta.

Il Governo ellenico ha violato il diritto internazionale. I suoi amici non giustificano i suoi atti, nemmeno sono giustificati dai suoi istigatori. Tutta l'Europa è unanime nel biasimare gli assalti ingiustificabili della Grecia.

L'interregno ministeriale ha quasi paralizzato l'azione in questa materia. Ma appena lord Clarendon assumerà il portafoglio degli affari esteri senza dubbio aggiungerà il grave peso del nostro parere in una controversia in cui egli per ogni rispetto è maestro.

Confidiamo però che i consigli delle potenze protettrici saranno ben pesati ad Atene e che la nube minacciosa che è in Oriente si dileguerà in pochi giorni.

— Da Atene abbiamo la notizia che i ministri inglese, francese e russo hanno mandato una nota collettiva al ministro greco degli affari esteri. Si spera che in conseguenza tutte le difficoltà spariranno. *(Daily News)*

FRANCIA. — Si legge nel bollettino del *Moniteur*:

Di fronte alle inquietudini motivate dal timore di complicazioni fra la Turchia e la Grecia a motivo degli affari di Creta, i ministri di Francia, d'Inghilterra e di Russia ad Atene si sono riuniti ed a titolo di rappresentanti protettrici del regno ellenico hanno richiamata l'attenzione del ministro degli affari esteri di Grecia sulle gravi conseguenze che potrebbero derivare da una politica aggressiva.

— La *Patrie* dice che nel caso in cui la sessione dei Consigli generali possa seguire non più tardi al 4 di gennaio, al quale scopo si sta lavorando attivamente al Ministero dell'interno, le Camere verrebbero convocate il giorno 11 successivo.

AUSTRIA. — Il *Tagblatt* reca in data di Vienna, 8:

A quanto udiamo giunsero notizie più tranquillanti da Costantinopoli, che fanno presupporre che la mediazione esercitata dalle Potenze sarà in grado d'impedire, almeno per qualche tempo, lo scoppio delle ostilità fra la Porta e la Grecia. Può essere considerato come un fatto, che l'Inghilterra si mantiene in questo affare straordinariamente riservata, e che tutti i tentativi fatti per indurla ad un contegno deciso, od a precise dichiarazioni, rimasero finora infruttuosi. È possibile che quando entrerà in attività il nuovo gabinetto di Londra, ciò cangi. Per ora sono la Francia e l'Austria che procedono con maggior energia in questa quistione.

— Leggesi nella *Corresp. gén. autrichienne*: Rileviamo da buona fonte che il gabinetto di Pietroburgo trasmise a Parigi ed a Londra una dichiarazione, secondo cui è intenzione della Russia, nella sua qualità di terza Potenza malleyadrice, di procedere d'accordo colle Potenze occidentali a proposito del conflitto ora scoppiato fra la Turchia e la Grecia. Si può scorgere da ciò che per il momento la Russia non pensa ad usufruttuare questo conflitto a vantaggio della sua politica orientale.

— L'*Oss. triestino* pubblica il seguente sunto telegrafico del discorso pronunziato dall'imperatore Francesco Giuseppe per l'occasione della chiusura della Dieta ungherese avvenuta a Pesth il 9 corrente.

Il discorso del trono pone in rilievo la feconda attività della presente Dieta. Soggiunge che la meta e l'aspirazione comune fu lo scioglimento di quelle quistioni, le quali erano da secoli una sorgente di diffidenza, di ristagno e di disidi. Lo scioglimento dei difficili problemi riuscì felicemente; la sincera alleanza fra il re e la nazione ha ottenuto questo risultato. A questa Dieta spetta la gloria di aver posto termine a quella incertezza nella situazione politica, che condannava all'inoperosità le più nobili forze della nazione. Ai dissidii di diritto pubblico fra le due parti della monarchia sottentrarono relazioni di vicendevole amicizia e stima: la monarchia, cercando e trovando in se medesima il proprio centro di gravità, progredisce con forza ringiovanita sulla nuova via, la cui meta finale sono la pace ed il benessere, ma in pari tempo anche il mantenimento di quella posizione ch'ella è chiamata ad assumere nel novero degli Stati europei. Fu chiusa la sorgente, dalla quale scaturivano i mali del passato, e sulla medesima s'innalza il durevole monumento della fedeltà, dell'amor patrio e della moderazione dell'Ungheria, sul quale la storia ha registrato fin d'ora una lunga serie di grandi e salutari successi.

Il discorso del re presenta una rivista retrospettiva sul completo ripristinamento della costituzione ungarica e del titolo di Re d'Ungheria, sul componimento colla Croazia e sull'unione della Transilvania. Il re nutre sicura coscienza che con ciò l'Impero non ha sofferto un indebolimento, anzi ha riacquistato l'antica base e l'antica forza. La nuova legge sull'armamento è una guarentigia dell'integrità della Corona ungarica e della monarchia. Nell'organamento della forza armata la Dieta riconobbe la necessità di un esercito comune, e per tal modo creò una forza armata che protegge lo sviluppo della monarchia. Mentre abbiamo per tal guisa consolidata la posizione dell'Ungheria verso la monarchia, troviamo in ciò contemporaneamente una guarentigia della pace verso l'estero, la cui imperturbata conservazione annoveriamo fra le precipue nostre sollecitudini di regnante.

Il discorso del trono accenna finalmente alla legge scolastica deliberata dalla Dieta; spera che si riuscirà ad una soddisfacente legge sulle nazionalità. Fa rilevare gli altri provvedimenti votati dalla Dieta per dare incremento al benessere interno e conchiude ringraziando tutta la nazione ed esprimendo il desiderio che rimanga conservata quella concordia sincera la quale rivelò nuovamente che soltanto il sovrano di popoli felici può sentirsi felice.

SPAGNA. — La *Gazzetta di Madrid*, pubblica il decreto di convocazione delle Cortes e una lunga dichiarazione da cui esso è preceduto:

Nella dichiarazione sta scritto che i membri del governo provvisorio, se avessero dato retta unicamente al loro desiderio personale, avrebbero da lungo tempo ed immediatamente compiuta la parte negativa del programma rivoluzionario, firmato e pubblicato il decreto di convocazione delle Cortes.

Se non che questo sarebbe stato un grande errore ed una mancanza di patriottismo. Bisognava che la calma si facesse. Bisognava che i partiti spiegassero le loro bandiere.

Il governo provvisorio ha fatto tutto ciò che dipendeva da lui per preparare il terreno, e i partiti anch'essi avendogli dato mano in questa opera, il momento è venuto di indire la pacifica lotta necessaria per la convocazione delle Cortes.

Il governo crederebbe di recare offesa alla saggezza ed al buon senso degli Spagnuoli raccomandando loro la calma ed il rispetto dei grandi doveri che si impongono ai cittadini per così grandi occasioni e fra i quali il principale è quello della libertà del suffragio.

La Spagna sarebbe discreditata all'estero e

presso chiunque, amici ed avversari, se la lotta elettorale venisse tramutata in un'arena di macchinazioni frodolenti e di odiose violenze. Sarebbe daccapo il trionfo della forza sull'idea, di quell'idea per cui la rivoluzione fu fatta.

Il governo resterà neutrale, ma non scettico; veglierà al rispetto delle opinioni e non rinunzierà ad esprimere la sua.

« Quanto a questa opinione non ci fu bisogno di aspettare fino a questo momento per proclamarla ad alta voce. Egli preferisce, come già ebbe a dichiararlo in una occasione solenne, dapprima indirizzandosi alla nazione e poi alla popolazione di Madrid, egli preferisce la forma monarchica coi suoi attributi essenziali e sarà quindi soddisfatto di veder vittoriosi uscire dalle urne i nomi dei difensori di questo principio e di un monarca non elettivo, ma eletto da coloro ai quali il popolo spagnuolo avrà conferito i suoi poteri. »

La dichiarazione del governo provvisorio che precede il decreto di convocazione delle Cortes conchiude esprimendo il voto ardente che gli eletti del suffragio universale, qualunque sieno i loro principii politici, sieno animati dalla inflessibile volontà di percorrere a gran passi il periodo costituente affine che sieno evitati i gravi pericoli a cui esso suole per la forza stessa delle cose prestare occasione « e che devono essere troppo profondamente scolpiti nella memoria di tutti perchè valga l'evocarne la rimembranza. »

Questo è il sunto della dichiarazione.

Il testo del decreto che ci fa seguito è concepito così:

Art. 1° Le Cortes costituenti della nazione si riuniranno a Madrid l'11 febbraio 1869.

Art. 2° Alla elezione dei deputati nella penisola e nelle isole adiacenti si procederà conforme alle disposizioni del decreto relativo all'esercizio del suffragio universale, in data 9 novembre scorso.

Art. 3° Il voto avverrà il 15, 16, 17 e 18 del prossimo gennaio. A datare da questi giorni saranno osservati i termini fissati per le rimanenti osservazioni elettorali, articoli 98, 115 del suddetto decreto.

Art. 4° Verrà immediatamente pubblicato il decreto secondo cui avverranno le elezioni nelle provincie d'oltremare.

Madrid, 6 dicembre 1868.

(Seguono le firme del presidente del governo provvisorio e del Consiglio dei ministri.)

TURCHIA. — Si legge nel *Constitutionnel*:

Informazioni particolari ci permetton di stabilire in modo più esatto di quello che non sia stato possibile finora lo stato attuale della vertenza sorta fra la Grecia e la Turchia relativamente agli affari di Candia.

Dobbiamo cominciare dal rettificare un vocabolo di cui si è servito il telegrafo e che fortunatamente non corrisponde alla realtà dei fatti.

La Turchia non ha spedito in Grecia un *ultimatum*. Ciò che in diplomazia si chiama con questo nome, significa una intimazione suprema al seguito della quale, se la potenza che la riceve la respinge, non resta altro che ricorrere alla forza.

Le cose non sono a questo punto fra la Grecia e la Turchia.

Il Governo ottomano ha indirizzato a quello di Grecia una serie di domande precise ed ha annunziato che se il Governo ellenico rifiutava di aderirvi, sarebbero state adottate certe misure di rigore tanto riguardo ai sudditi greci che si trovano in Turchia, quanto riguardo alle navi greche che si presentassero nei porti dell'Impero. A questi verrebbe impedito di entrare ed i primi sarebbero stati espulsi.

Vi sarebbe rottura diplomatica, sospensione delle relazioni commerciali, ma non aperte ostilità come quelle che conseguono ad un *ultimatum*.

Le potenze avevano ottenuto dal Governo turco che le determinazioni rigorose suindicate non si sarebbero in ogni modo applicate prima del 12 corrente. Veniamo oggi a sapere che in conseguenza di nuove pratiche delle sei grandi potenze: Francia, Austria, Gran Bretagna, Italia, Russia e Prussia questo termine venne propagato al 17 corrente. La Porta si sarebbe adunque impegnata ad aspettare sino a questa data una risposta soddisfacente dal Gabinetto di Atene.

La risposta sarà essa in fatto soddisfacente? Vi è ogni buona ragione di sperarlo poichè da oggi al giorno 17 i rappresentanti delle potenze protettrici della Grecia, Francia, Inghilterra e Russia non mancheranno di adoperare la loro influenza per ottenere il risultato desiderabile.

Tutte le probabilità sono adunque in favore di un accomodamento che porrà termine alle difficoltà insorte fra la Turchia e la Grecia.

— La *Debatte* di Vienna ha ricevuto da Costantinopoli, in data del 4 corrente, il telegramma che segue:

Avendo il Governo greco risposto ai reclami che gli vennero indirizzati adducendo la sua impotenza di modificare il suo proprio contegno riguardo agli insorti di Candia, il conflitto è divenuto inevitabile. Le potenze sono entrate in trattative ed hanno assunta la parte di mediatrice.

— Nello stesso giornale si legge:

Si assicura che le potenze garanti della Grecia, coll'assenso delle altre potenze, si sieno poste d'accordo per prendere una posizione marittima nelle acque greche in modo da intercettare qualunque comunicazione fra le coste del regno e l'isola di Candia. Con ciò si spera di prevenire le conseguenze, minacciose per la pace, del conflitto insorto tra la Grecia e la Turchia.

AMERICA. — Il *New York Herald* dice che la convenzione conchiusa tra il signor Reverdy Johnson e lord Stanley, per dare assetto alla questione dell'*Alabama*, è tra le mani del Presidente. Suggerisce la nomina di due commissari per l'Inghilterra e l'America che siederanno a Washington. La decisione deve darsi tra 12 mesi dopo la riunione e non avrà appello. Gli Americani considerano favorevolmente il progetto.

— Il *Times* ha da Filadelfia, 7 dicembre:

È cominciata la sessione del Congresso. Il messaggio presidenziale sarà presentato martedì.

Il messaggio difende la politica del presidente rispetto alla ricostituzione. È favorevole al pagamento del debito pubblico in danaro, esorta a diminuire la carta moneta e le spese. Dice che le pratiche intorno ai reclami per l'*Alabama* non sono finite. Fa la storia di quelle pratiche, poi dice che certe parti del protocollo che non furono approvate dal gabinetto di Washington, sono state rimandate in Inghilterra. La dimissione del Ministero Disraeli si crede che interromperà solo momentaneamente la continuazione di quelle pratiche. Gli Stati Uniti hanno offerta la mediazione per la guerra tra il Paraguay e il Brasile ma fu respinta. Finora gli Stati Uniti non hanno potuto comprare una stazione navale nelle Indie occidentali. I Francesi tentano di avere la baia di Samana. Il Messaggio parla di molte frodi commesse nell'amministrazione del danaro pubblico. Tocca dai timori di una guerra indiana, ma è favorevole alla diminuzione dell'esercito che si può effettuare ritirando i soldati dal sud.

La *Gazzetta della Germania del Nord*, dice riguardo al conflitto fra la Turchia e la Grecia:

Quello che soprattutto sembra aver determinato la Sublime Porta ad adottare un contegno energico di fronte alla Grecia è la piega più rassicurante degli avvenimenti nei Principati Danubiani. Tutte le informazioni sono d'accordo nel dipingere le relazioni fra la Porta ed i Principati sotto un aspetto sempre più favorevole.

Il principe Carlo col mezzo del suo rappresentante a Costantinopoli fece comunicare al governo ottomano le assicurazioni più positive. Il nuovo Ministero sembra volersi assicurare l'appoggio delle Camere, la cui maggioranza era notoriamente simpatica al ministero Bratiano mantenendo, ad eccezione di una soltanto, tutte le proposte dell'antico Ministero relative all'amministrazione interna del paese.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Si fa noto che il prof. di lingue dell'estremo Oriente nel R. Istituto di studii superiori pratici e di perfezionamento (sezione di filosofia e filologia) incomincierà in quest'anno un corso di giapponese soltanto per coloro che non hanno alcuna notizia della lingua cinese.

Le lezioni avranno luogo il mercoledì e il giovedì di ogni settimana dalle 9 alle 10 antimeridiane.

— Nella mattina del 9 dicembre si inaugurava nel sobborgo di Porta Magenta nei Corpi Santi di Milano, il nono asilo infantile stato aperto nella prima settimana del mese per cura della Congregazione di carità. Intervenivano a quella modesta solennità le persone caritatevoli che si assunsero il suo ufficio di dirigere e vegliare su quei poveri bambini. Una schiera di cinquantacinque fanciulletti dell'uno e dell'altro sesso si presentavano con un piglio gentile a dare il buon giorno ai proprii benefattori e offrivano un primo saggio di movimenti d'ordine, di piccole canzoncine morali, di nomenclatura e di numerazione vocale. In un'aula attigua erano pure custoditi varii bambini e bambine appartenenti a civili famiglie che vollero fosse esteso anche ai loro figli il nuovo beneficio dell'educazione impartita coi nuovi metodi. Cinque benefattrici si assunsero il gratuito ufficio di vegliare su quei parvoli, supplendo esse alle più elette sollecitudini materne. Intanto si raccolsero in pochi giorni elargizioni per l'annua somma di lire 831, tra le quali sei azioni capitalizzate da lire 50, una rendita sul Monte dello Stato per annue lire 35 offerta del dott. Zirotti, oltre lire 250 dal sig. Bordoli. Con queste oblazioni si va costituendo un primo assegno patrimoniale, come si ottenne già per gli altri otto asili stati nel breve periodo di un biennio instituiti in otto località del suburbio milanese.

(*Lombardia*)

— Leggesi nella *Gazzetta di Genova*:

La commemorazione del 10 dicembre, solita farsi dalle società operaie con una passeggiata al Santuario d'Oregina e terminarsi in Portoria, sopra la lapide commemorativa dell'avvenimento si limitò quest'anno alla semplice gita da piazza Annunziata a Portoria; quivi furono fatti discorsi patriottici che trattennero la folla sin verso le sei, dopo di che la comitiva si sciolse nel più buon ordine.

— Un manifesto del sindaco di Chiavari annunzia che nella Esposizione agricolo-industriale colla quale la città di Chiavari inaugurava l'apertura della ferrovia si sono trovati oggetti degni di premio tanto per parte della Società economica, quanto per parte del Comizio agrario, e che questi premi saranno distribuiti domenica, 13 corrente, nel teatro civico all'una pomeridiana.

— Moriva testè a Parigi il dottor Giulio Sichel padre, il patriarca degli specialisti in oculistica. Egli studiò e scrisse su tutti i rami delle conoscenze umane. La medicina, la chirurgia propriamente detta, l'oftalmologia, l'archeologia medica ed oftalmologica, la filosofia zoologica, l'entomologia, ecc. ecc., furono soggetti di diverse memorie. Egli ha lasciato al Museo di storia naturale la più bella e più sorprendente collezione conosciuta d'imenotteri. Egli aveva speso denari immensi per formare una biblioteca oftalmologica, la quale è unica al mondo.

(*Gazz. Med. di Tor.*)

— I depositi totali degli zuccheri d'Europa e d'America ascendevano al 31 ottobre a 357,828 tonellate contro 298,456, nel 1867 a 400,618 tonellate nel 1866. Questo risultato deve ritenersi ad ogni modo soddisfacente, perchè rilevante assai era la produzione di Cuba. I rinforzi per l'Europa e gli Stati Uniti ascesero nei primi 10 mesi, compresa la produzione dello zucchero di barbabietola per 9 mesi a circa 1,700,000 tonellate contro 1,500 000 nel 1867 e 1,700,000 nel 1866. D'altro canto il consumo dello zucchero negli Stati Uniti s'accresce rapidamente e le consegne ammontarono nei primi 10 mesi a 386,859 tonellate contro 326,546 nel 1867 e 427,710 tonellate nel 1866.

La produzione dello zucchero di barbabietola dell'Europa raggiungerà difficilmente la cifra di 660,000 tonellate, risultato dell'ultima campagna. A Cuba ed a Portoricco la quistione della schiavitù ed il suo scioglimento minacciano i raccolti sino dai suoi primordi, perocchè il destino di quelle colonie sia sempre più dubbio in seguito alla rivoluzione spagnuola. A S. Maurizio non sono soddisfatti del nuovo raccolto. Nell'isola di Giava esso ammontò nel 1868 a 117,800 tonellate contro 133 300 tonellate nel 1867.

Malgrado l'abbondanza dello zucchero di barbabietola i mercati europei dimostrarono maggior fermezza. Mentre a Londra il prezzo dell'Avana n° 12 sostenevasi a sc. 25 3/4 per cent. viaggiante, in Germania sì i raffinati che i greggi, ad onta della esuberante produzione di 25 a 30,000 tonellate, non ebbero a soffrire verun indietreggiamento. Oggi però, convien dirlo, le medie qualità dello zucchero greggio sono neglette.

L'esportazione di raffinati dalla Francia, dal Belgio e dall'Olanda sommò durante i primi otto mesi a 115,202 tonellate contro 125,294 nel 1867, a 128,675 nel 1866. Questa costante diminuzione dell'esportazione è assai rimarchevole. Quanto ai mercati olandesi essi rimasero attivissimi sì pelle qualità greggie che pelle raffinate. L'asta del 24 corrente per 30,379 coffe di zucchero Giava trovò compratori a prezzi in rialzo da fior. 1 3/4 a 2 dai corsi di settembre. In Francia tanto lo zucchero greggio pronto ed a consegna, quanto il raffinato trovansi in progressivo aumento.

(*Oss. Triest.*)

— Dal 1° gennaio 1868 il numero delle carrozze omnibus in circolazione a Parigi è di 683. Sino al 21 novembre avevano prodotto alla Compagnia un'entrata di quasi 19 milioni di franchi, ossia 84 fr. 22 centesimi d'entrata giornaliera per ogni carrozza.

L'anno scorso la Compagnia generale aveva, per l'Esposizione universale, 23 carrozze di più in circolazione, ossia 706 in tutto, le quali dal 1° gennaio al 25 novembre le fruttarono quasi 20 milioni e mezzo, ossia un'entrata giornaliera di 88 franchi per ogni carrozza.

— Leggesi nella *Gazzetta del commercio di New York*:

Quantunque siasi quest'anno scavato 2,000 circa nuove sorgenti di petrolio in America, la produzione comincia ad essere minore del consumo. Non si è raccolto sino al 7 novembre 1868 che 10,133 tonnellate di petrolio al giorno mentre se ne consuma in America e in Europa già quasi 13,000 tonnellate al giorno. E ciò proviene dal non avere molte delle antiche sorgenti dato la metà di quanto davano dapprincipio. Ciononostante l'esportazione del petrolio ha raggiunto dal 1° gennaio 1868 all'11 novembre 86,535,983 galloni, cioè 33 milioni più che nel 1867.

APPUNTI BIBLIOGRAFICI.

Della servitù delle acque secondo il Codice civile italiano, dell'avvocato C. Dionisotti (Torino, tip. Favale). È un ampio ed erudito commento alla legislazione nostrana sulla materia delle acque; diremo anzi una trattazione completa, ben ordinata, di questa importantissima parte del diritto civile, e svolta col corredo non di vaghe teorie, ma della scienza applicata, della pratica giurisprudenza italiana. Notiamo questo perchè lodiamo specialmente l'autore di non aver voluto ingrossare, come è vezzo, il suo libro di opinioni e sentenze straniere, ma di averci esposto invece le dottrine dei nostri magistrati, e l'applicazione e l'interpretazione delle patrie leggi fatta dai medesimi sopra casi e dubbi nostri.

— *Guida allo studio delle Instituzioni di Giustiniano*, preceduta da una *esposizione dei principii di scienza e storia del diritto*, per Nicola Bertone (Napoli, tip. di Diogene).

— Notiamo ancora in questa classe di libri di scienza legale un PARERE dell'avvocato Adriano Mari nella causa *Sanna* e *Guerrazzi*, pubblicato ora dai successori Le Monnier.

— L'*Inventore*, periodico delle privative industriali. Col 1° corrente ha incominciate le sue pubblicazioni (un fascicolo ogni quindicina); questo nuovo giornale, che si occupa esclusivamente di privative industriali e della legislazione e giurisprudenza ad esse relative, contiene gli elenchi degli attestati di privativa rilasciati dal Governo italiano, la scadenza dei medesimi, la descrizione delle più importanti, e gli atti, circolari, decisioni che vi si riferiscono. Dopo queste parole è superfluo il notare l'importanza e l'utilità pratica di questo nuovo giornale sì per gl'inventori, ai quali offre un largo mezzo di pubblicità, sì per qualunque cui importi, per ufficio e studi, aver conoscenza delle leggi, della giurisprudenza in siffatta materia. (Si pubblica in Firenze, tip. Ricci.)

— *Istruzione sulle scritture doganali*; pubblicazione della Stamperia Reale.

— *Della vita degli animali*, del dott. Brehm, traduzione italiana del professor E. Branca, riveduta dai professori Lessona e Salvadori (Torino, Napoli, Unione Tipografico-Editrice Torinese). È uscito il numero di saggio.

— *Conferenze pedagogiche*, compilate da Alessandro Billi. Parte prima (Firenze tip. Fiorentina).

— *Del miglior modo di fare i vini comuni*, del professore Felice Garelli. Memoria premiata con medaglia d'oro al Congresso enologico di Mondovì (Mondovì, tip. Issoglio).

— *Il consigliere delle famiglie*; almanacco popolare (Firenze, Civelli). È un frutto della stagione; ci reca tutto quanto deve dare un almanacco, e per giunta buoni ed utili consigli alle famiglie; soprattutto quello di regalare alla moglie, ai figli, come strenna del Natale, una *polizza d'assicurazione sulla vita*. E perchè il consiglio sia accettato, l'almanacco discorre diffusamente dell'assicurazione, commentandola, spiegandola nei vari suoi modi ed applicazioni, con grande chiarezza ed evidenza.

— *Il contabile della famiglia*; Diario indispensabile compilato da G. Savallo (Milano, agenzia libraria di San Paolo). Egli è questo un libro registro pei conti di casa, assai bene ordinato; lo lodiamo e raccomandiamo, convinti della grande importanza nell'ordine e nell'economia delle famiglie di una chiara ed esatta contabilità, di uno specchio quotidiano delle spese e delle entrate, che permetta certi confronti e criterii i quali ben spesso valgono a salvare da dissesti l'economia domestica. È una verità questa che specialmente importa inculcare in Italia ove anche in affari di maggior importanza non è rado trovare una deplorevole ignoranza d'ogni buona contabilità, e donde avviene che si viva sempre nel regno dei sogni, dei calcoli ipotetici per destarsi alla triste evidenza dei dissesti e della rovina! E tutto ciò per non aver saputo o potuto guardar in tempo, al lume delle cifre, nei proprii conti.

Sembrerà che noi spendiamo troppe o troppo gravi parole a proposito di un diario o memoriale; ma non ci pare.

L'uso di questi libri, di questi registri dà alla madre di famiglia l'abitudine dell'ordine, dello studio pratico delle cose della casa, della riflessione sulle spese, sulla loro opportunità..... e modo a un tempo di educare alle stesse norme del buon regime domestico i figli.

E a tutto questo ci sembra rispondere assai bene il *Contabile delle famiglie*, anche per le molte cognizioni ed insegnamenti che vi sono uniti, sui pesi e misure, sul loro ragguaglio tra le diverse parti del regno, la medicina domestica, le utili ricette, un vocabolario domestico e via discorrendo.

PROGRAMMA DI CONCORSO
al premio RAVIZZA *per l'anno* 1869.

La Commissione appositamente istituita per il premio annuale fondato dal dott. Carlo Ravizza propone per l'anno 1869 il seguente tema:

« Esaminata l'istituzione del giurì quale è « stabilita dalla legislazione penale d'Italia, ed « esposti i risultamenti che se n'ebbero in questi anni, cercare se essa risponda al suo scopo, « ed indicare se e quali modificazioni sarebbero « da introdursi per meglio raggiungerne lo « scopo. »

Il premio è di mille franchi da corrispondersi all'atto della pubblicazione del lavoro premiato.

Ad ogni italiano è dato concorrere.

I lavori dovranno essere scritti in lingua italiana, inediti, anonimi, e contrassegnati da un motto da ripetersi sopra una scheda suggellata contenente il nome e l'indirizzo del concorrente.

L'ultimo giorno di novembre 1869 è termine fisso per la presentazione dei lavori da spedirsi franco di porto alla presidenza del liceo Beccaria in Milano.

L'autore dello scritto premiato ne conserverà la proprietà purchè lo pubblichi entro un anno, preceduto dal rapporto della Commissione.

I nomi dei concorrenti non premiati resteranno ignoti.

Milano, dalla presidenza del liceo Beccaria, 24 novembre 1868.

I membri della Commissione.

Pietro Rotondi, *presidente* — Cesare Cantù — Felice Manfredi — Alessandro Pestalozza — Francesco Restelli — Giuseppe Sacchi.

REALE ACCADEMIA DI MEDICINA DI TORINO
Premio RIBERI — 3° *concorso.*

La Reale Accademia di medicina di Torino conferirà nel 1871 il premio triennale Riberi di L. 20,000 all'autore dell'opera, stampata o manoscritta nel triennio 1868 69-70, o della scoperta fatta in detto tempo, la quale opera o scoperta sarà per essa giudicata avere meglio contribuito al progresso ed al vantaggio della scienza medica.

Le opere dovranno essere scritte in *italiano*, o *latino*, o *francese*; le traduzioni da altre lingue dovranno essere accompagnate dall'originale.

Le opere dovranno essere presentate all'Accademia, franche di ogni spesa, a tutto il 31 dicembre 1870.

Gli autori che vorranno celare il loro nome, dovranno scriverlo in una scheda suggellata, secondo gli usi accademici.

NB. — Gli autori sono invitati a segnalare all'Accademia i punti più importanti delle loro opere.

Torino, 1° agosto 1868.

Il Presidente: BONACOSSA.
Il Segretario: G. RIZZETTI.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 11.

Chiusura della Borsa.

	10	11
Rendita francese 3 %	71 27	71 70
Id. italiana 5 %	57 60	57 70
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	416 —	416 —
Obbligazioni	228 50	227 75
Ferrovie romane	— —	60 —
Obbligazioni	123 50	122 —
Ferrovie *Vittorio Emanuele*	54 —	52 —
Obbligazioni ferr. merid.	153 —	153 —
Cambio sull'Italia	5 1/2	5 3/8
Credito mobiliare francese	290 —	293 —
Obblig. della Regìa Tabacchi	430 —	431 —

Vienna, 11.

Cambio su Londra . . . . . . — — — —

Londra, 11.

Consolidati inglesi 92 3/8 92 1/2

Berlino, 11.

La *Gazzetta di Spener*, rispondendo alla *France*, dice che qualsiasi governo tedesco, il quale domandasse al popolo tedesco di accettare una tutela europea, giuocherebbe la sua esistenza. Se i governi fossero così ciechi da dirigere la loro politica verso una tutela della nazione tedesca, la quale non è punto disposta di turbare la quiete dei suoi vicini, questa manovra provocherebbe una coalizione dei popoli tedeschi che sono molto stanchi degli eccitamenti bellicosi dei gabinetti.

Madrid, 11.

La *Gazzetta ufficiale* pubblica un dispaccio di Cadice, dal quale risulta che i consoli esteri non hanno presa l'iniziativa per la dimanda dell'armistizio, ma si limitarono a trasmettere al governo spagnuolo, per mezzo dei rispettivi ministri plenipotenziari, i voti manifestati da parecchi ordini di cittadini, affine d'evitare lo spargimento di sangue.

Il governo continua a ricevere adesioni da vari punti dello Stato.

Notizie ufficiali dell'Avana recano che a Guantanamo gl'insorti vennero sconfitti con grandi perdite.

Parigi, 11.

La rendita francese 3 0/0 chiuse alla Borsa d'oggi a 71 30.

La *France* dice che tutto fa sperare che nel termine fissato per la risposta della Grecia si avrà ottenuto uno scioglimento soddisfacente della vertenza.

Berlino, 12.

La *Gazzetta della Croce* ritorna a parlare sulle informazioni dei giornali circa la proposta di porre lo *statu quo* della Germania sotto la garanzia delle potenze. Dice essere certo che la Germania non soffrirà alcuna illegittima ingerenza nei propri affari e che le potenze, le quali desiderano la pace, devono opporsi risolutamente agli eccitamenti provenienti da una certa parte.

Madrid, 11.

L'armistizio di Cadice fu prolungato fino a questa sera affine di permettere al presidente del Comitato repubblicano di Siviglia di arrivare. Se le trattative falliscono, il governo è deciso di ricorrere a mezzi energici onde reprimere l'insurrezione.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO
Firenze, 11 dicembre 1868, ore 1 pom.

Continua il bel tempo con mare calmo in tutta la Penisola: dominano i venti polari, ed il barometro si è ancora alzato da 4 a 6 mm.; la temperatura è diminuita.

Viene segnalata una burrasca nella Manica e nel golfo di Lione, con un forte abbassamento barometrico al nord e all'ovest dell'Europa.

È imminente anche fra noi un peggioramento del tempo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 11 dicembre 1868.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 766 0	mm 769,7	mm 762 2
Termometro centigrado	5,0	9,5	7,0
Umidità relativa	70,0	35,0	60,0
Stato del cielo	sereno	sereno	nuvolo
Vento direzione / forza	E debole	E debole	E debole

Temperatura massima . . . . + 10,0
Temperatura minima . . . . + 2,0

TEATRO DELLA PERGOLA, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Rossini: *La Cenerentola* — Ballo: *Fiamma d'amore.*

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 12 *dicembre* 1868)

VALORI	Godimento	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0/0	god. 1 genn. 1869		»	»	57 75	57 70	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0	lib. 1 ott. 1868		»	»	78 20	78 »	»	»	»
Rendita italiana 3 0/0	Id.		36 60	36 50	»	»	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	»		81 80	81 70	»	»	»	»	»
Obb. 6 0/0 Regìa Tabacchi 1868 Titoli provvisori (oro)	»	410	»	»	431 »	430 1/2	»	»	»
Azioni Tabacco	»								
Imprestito Ferriere 5 0/0	1 luglio 1868	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10	id.	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1868	1000	»	1600	»	»	»	»	»
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	1 luglio 1868	1000	»	»	»	»	»	»	1770
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito italiano	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital.	»								
Azioni delle SS. FF. Romane	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 5 0/0 SS. FF. Centr. Tosc.	1 luglio 1868	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 5 0/0 delle suddette	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	1 luglio 1868	420	»	»	»	»	»	»	»
Dette (dedotto il supplemento)	id.	420	210	208	»	»	»	»	»
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD	»	500	174	173	»	»	»	»	»
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar.	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Dette (dedotto il supplemento)	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali	1 luglio 1868	500	»	»	» »	» »	»	»	276
Obbl. 3 0/0 delle dette	1 ott. 1868	500	»	»	165 »	164 »	»	»	»
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 12	id.	505	»	»	445 »	443 1/2	»	»	»
Dette in serie picc.	id.		»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie non comp.	»	505	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli in oro (in sottoscrizione)	»	150	121	120	»	»	»	»	»
Detto liberato	»	500	»	»	»	»	»	»	»
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	1 luglio 1868		»	»	»	»	»	»	58 25
3 0/0 idem	1 aprile 1868		»	»	»	»	»	»	37 10
Imprestito Nazion. piccoli pezzi	»		»	»	»	»	»	»	78 75
Nuovo impr. della città di Firenze in oro in sott.		250	»	»	»	»	»	»	174
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0		500	»	»	»	»	»	»	416

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	26 50	26 40
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista	105 60	105 50
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 16	21 14
								Sconto Banca 5 0/0			

PREZZI FATTI

5 0/0 57 85 - 80 - 75 - 70 - 67 1/2 p. fine corr. — Obbl. dem. 5 0/0 444 p. fine corr.

Il sindaco: A. MORTERA.

Direzione compartimentale del Demanio e delle tasse sugli affari in Ancona

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno di martedì 15 decembre prossimo, in una delle sale della prefettura di Ancona, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante per l'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente dei beni infradescritti rimasti invenduti nei precedenti incanti tenutisi il giorno 19, 26 settembre e 5, 14, 19 ottobre 1868.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete e separatamente per ciascun lotto.
2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da lire 1.
3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito o dal contemporaneo deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nei modi determinati dalle condizioni speciali del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del debito pubblico al corso di borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito o in titoli di nuova creazione al valor nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatta la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le due offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta si avrà per la sola efficace.
5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per l'incanto.
6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, numero 3852.
7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, il deliberatario dovrà depositare nell'ufficio del ricevitore del Demanio di Ancona il 5 per 100 del prezzo di aggiudicazione in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria, salva la successiva liquidazione.

La spesa di stampa, affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso starà a carico dei deliberatari per le quote corrispondenti ai lotti loro rispettivamente aggiudicati; a carico dei medesimi sono poste egualmente le spese del precedente incanto indicate a margine di ciascun lotto.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle ore 4 pom. nell'ufficio della Direzione demaniale di Ancona.
9. L'aggiudicazione sarà definitiva e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.
10. Il prezzo d'aggiudicazione e l'ammontare presuntivo delle scorte dovrà essere pagato nella Cassa del ricevitore demaniale di Ancona.

Avvertenza. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404, 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti 1	N° della tabella corrispondente 2	COMUNE e vocabolo in cui sono situati i beni 3	PROVENIENZA 4	Descrizione dei beni — DENOMINAZIONE E NATURA 5	SUPERFICIE in misura legale E. A. C. 6	SUPERFICIE in antica misura locale Tav. C. 7	VALORE estimativo dello stabile e sul quale si apre l'incanto 8	DEPOSITO per cauzione delle offerte 9	SPESE dei precedenti incanti da accollarsi all'acquirente 10	PREZZO presuntivo delle scorte 11
	479	OSIMO Vocabolo S. Paterniano	Capitolo della cattedrale di Osimo	Terreno senza casa colonica coltivato da Pietro Staffolani. Distinto in mappa Monte San Pietro al numero 816 Estimo lire 4,562 27. Confina col R. Demanio, la strada, Giorgetti e Congregazione di carità di Osimo, salvi, ecc.	6 34 30	63 43				
1	207	OSIMO Vocabolo Albanelli	»	Predio con casa colonica composto di un sol corpo di terra coltivato da Staffolani Pietro. Distinto in mappa Monte San Pietro ai numeri 448, 449, 450, 451, 452, 453, 820, 821. Estimo lire 26,080 77. Confina con la strada pubblica, Fosso, Bernardi Anna, salvi, ecc. — Veggasi il tipo annesso alla tabella. *NB.* Al suddetto predio viene unito il terreno di cui al N. 479 di tabella già esposto infruttuosamente in vendita negli incanti 31 agosto e 28 settembre, formandone così un sol lotto.	32 50 10	325 01	66181 73	6619	217 64	(*) 868
12	532	MONTEROBERTO Vocabolo La Cesola e Sant'Antonio	Mensa vescovile di Jesi	Predio con case coloniche composto di due corpi di terra coltivato da Mazzarino Onofrio. Distinto in mappa Sant'Apollinare coi numeri 267, 268 resto, 269 A, 266 A, 263 resto, 271 resto, 277 A, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 245, 246, 359 e 243 Estimo lire 41,834 51 Confina il primo corpo con la colonia di Carletti Filippo, colla Cesola, Ghislieri, il fiume Esino, ed è intersecato dalla strada brecciata; il secondo confina con Ghislieri, Honorati e strada, salvi, ecc. — Affittato con altri fondi. *NB.* Una parte del N. 268, 269 viene stralciata dalla presente colonia per essere unita a quella di Carletti Filippo. — Veggasi il tipo annesso alla tabella.	69 38 30	693 83	59426 90	5943	73 76	»
14	529	JESI E MONSANO Vocabolo Coppetella, Breccia e Cassolo	»	Predio con casa colonica composto di due corpi di terra, coltivato da Pietro Santone. Distinto in mappa Mosciano ai numeri 1135 al 1138, 975, 1410, 1411; ed in mappa Aia Murata ai numeri 132, 147 Estimo lire 39,054 12 Confina il primo corpo colla strada brecciata, Honorati marchese Pietro, Franceschini, vedova Foschi, Cardinaletti Raffaele, Honorati marchese Luigi, strada comunale, Corcaldesi, Balleani ed ospedale; il secondo colla strada brecciata, Ospedale, Balleani, Fosso, ed è intersecato dalla ferrovia, salvi, ecc. — Affittato. *NB.* Non fa parte del sopradescritto lotto il numero di mappa 116, sebbene sia coltivato dallo stesso colono.	41 33 »	413 30	55204 91	5521	68 46	»

4028 Ancona, li 28 novembre 1868.

Il Direttore demaniale: BANCHETTI.

R. TERME DI MONTECATINI IN VAL DI NIEVOLE
PROVINCIA DI LUCCA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

Col 31 decembre venturo restando libero il locale ad uso di farmacia annesso agli stabilimenti di proprietà della R. Amministrazione delle Terme di Montecatini, si prevengono i signori esercenti farmacisti che col 1° gennaio 1869 potrà detto locale essere concesso alle condizioni di cui nel capitolato d'oneri ostensibile a chiunque presso la Segreteria della R. prefettura di Lucca. La R. Commissione concederà gratuitamente la farmacia corredata di banchi, scaffali, tardini e sedie, più un laboratorio con annesso magazzino, ed una stanza d'abitazione ammobiliata come trovasi attualmente.

Ove il farmacista soddisfaccia le esigenze del servizio sia di fronte alla Direzione delle Regie Terme, sia del paese, potrà chiedere alla fine d'anno una gratificazione.

La detta farmacia dovrà essere esercitata l'intero anno senza interruzione di sorta.

Chiunque voglia concorrervi dovrà entro il 20 del prossimo mese di dicembre inviare i propri certificati di moralità alla Direzione delle Regie Terme di Montecatini in Lucca.

Lucca, 3 dicembre 1868. LA DIREZIONE. 3960

BANCA TOSCANA DI CREDITO
per le Industrie e il Commercio d'Italia

AVVISO.

Il Consiglio direttivo della Banca suddetta nella sua seduta del dì 11 corrente determinò il giorno ed il luogo della generale adunanza ordinaria prescritta dall'articolo 106 dello statuto sociale. In seguito alla quale deliberazione il sottoscritto segretario del Consiglio stesso invita tutti i signori azionisti pel dì ventotto dicembre corrente, a ore 1 pom., nella sala del palazzo in cui ha sede la Società, posto in Firenze, Borgo degli Albizzi, n. 29, per quivi riunirsi in assemblea generale all'oggetto indicato dal suddetto articolo 106 dello statuto ed a qualunque altro oggetto previsto e consentito dal patto sociale.

Si ricordano frattanto gli articoli del medesimo che più specialmente si riferiscono all'ammissione dei soci alle adunanze generali, ed alle discussioni e deliberazioni dell'assemblea degli azionisti.

« Art. 98. Per assistere all'assemblea generale i portatori di 20 azioni dovranno farne il deposito alla sede della Società cinque giorni innanzi l'adunanza, e quivi riceveranno un biglietto d'ammissione nominale e personale.

« Art 99. Niuno può rappresentare un azionista se non è socio esso stesso. La forma della procura è determinata dal Consiglio di amministrazione. I mandati dovranno essere presentati alla stessa epoca del deposito delle azioni Non si può delegare dopo ricevuto il biglietto di ammissione all'assemblea.

« Art. 103. Gli azionisti hanno diritto a dare un voto ogni venti azioni Un solo individuo non può avere più di trenta voci, nemmeno per procura, qualunque sia il numero delle azioni che possiede.

« Art. 106. L'assemblea generale si radunerà di diritto ogni anno nell'ultima metà di dicembre *per la rinnovazione delle cariche*, e nella prima metà di giugno per l'approvazione del bilancio.

« 108. L'ordine del giorno sarà preparato dal Consiglio direttivo. Vi figureranno le proposizioni che intende fare il Consiglio, e quelle che fossero state comunicate ad esso dieci giorni innanzi la riunione dell'assemblea, munite della firma di dieci azionisti aventi voto nella medesima. Niun soggetto non compreso nell'ordine del giorno potrà esser posto in discussione. »

Firenze, 12 dicembre 1868.

Il Segretario del Consiglio direttivo
ALESSANDRO BORGHERI

4041

Banca del Popolo

Gli azionisti della Banca del Popolo sono convocati in *Assemblea Generale straordinaria* per la domenica 27 decembre 1868, a ore 11 ant., nel Teatro Nuovo, in via Sant'Egidio, già via de'Cresci, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Discussione e deliberazione sullo schema di statuto riformato al seguito dell'ordine del giorno dell'assemblea generale del 15 marzo 1868 così concepito:

« Attesochè lo sviluppo sempre più crescente della Banca del Popolo fa sentire il bisogno di provvedere con nuove norme direttive all'andamento della istituzione;

« Attesochè l'esperienza di oltre due anni ha fatto conoscere che molte disposizioni dello statuto nell'applicazione pratica non corrispondono al concetto che informa lo statuto istesso;

« Il sottoscritto fa mozione

« Voglia l'assemblea generale degli azionisti nominare una Commissione costituita da sette individui, la quale, in unione al Consiglio Generale, preso in esame lo statuto, proponga le riforme che fossero da introdursi in corrispondenza allo scopo ed allo sviluppo della istituzione.

« *Firmato*: AVV ANTONIO CERRUTI.

« Tale proposta, appoggiata dal socio De Filippi e da molti altri, posta ai voti fu a gran maggioranza per alzata e seduta approvata.

Firenze, li 4 dicembre 1868.

Il Presidente G. G. ALVISI — *Il Segretario dell'Assemblea* E. ARRIGHI. 4037

Estratto di bando.

Alla pubblica udienza del giorno 30 gennaio 1869, avanti il tribunale civile di Lucca, in coerenza dell'ordinanza presidenziale del tribunale medesimo del 23 prossimo passato, registrato in cancelleria il medesimo giorno con marca di L. 1 10, sarà proceduto alla vendita forzata dei seguenti immobili a pregiudizio del signor Aurelio del fu Stefano Garbesi domiciliato al Borgo a Mozzano, ed espropriati ad istanza del signor Alfonso Marino impiegato domiciliato a Livorno ed elettivamente in Lucca, nello studio del dottor Alessandro Pucci e del signor Carlo Pellegrini come curatore della signora Adele figlia minore di detto Marino domiciliato in Lucca, ambedue rappresentati dal dott. Alessandro Pucci.

Descrizione degli immobili.

Uno stabile posto in Lucca, in luogo detto al Palazzo Dipinto, ai civici numeri 755, 755, 756, 757, 758, cui confinano da levante piazzetta e via del Palazzo Dipinto, da mezzogiorno in parte detta piazzetta ed in parte stabili del signor Cittadella, da ponente stabili Bertolucci, del Prete e Ragghiante, da settentrione strada denominata del Toro, rappresentata al catasto della comunità di Lucca sotto i numeri particellari 822, 826, 828, 827, gravato della massa imponibile di lire 948 86, e stimato dal perito giudiciario signor Checcà L 16,728 74, ed è gravato dell'annuo tributo diretto verso lo Stato di L. 141 13.

L'incanto verrà aperto sul prezzo di stima sopra enunciato e la liberazione sarà fatta a favore del migliore e maggiore offerente, ai patti, oneri e condizioni inseriti nel bando del sette dicembre corrente, che trovasi ostensibile in questa cancelleria.

La sentenza che ordinò la vendita dell'immobile suddetto venne annotata nel dì 7 dicembre corrente all'uffizio delle ipoteche di Lucca in margine del precetto.

Con la detta sentenza d'ordine di vendita fu aperto il giudizio di graduazione sul prezzo pel quale saranno venduti gli immobili da subastarsi.

Fu nominato il giudice Isidoro Lucchi alla istruzione della procedura, e fu ordinato ai creditori iscritti su detti immobili di depositare in questa cancelleria nel termine di giorni 30 dalla notificazione del relativo bando le loro domande di collocazione motivate coi documenti giustificativi per tutti gli effetti di ragione.

Dalla cancelleria del tribunale di Lucca.

Li 9 dicembre 1868.

4027 MASSEANGELI, canc.

Avviso per nomina di perito.

Il signor Giuseppe Cartocci di Bibbiena, con domicilio elettivo in Arezzo nello studio del sottoscritto procuratore, nella sua qualità di mandatario generale di Giuseppe del fu Giovanni Fattori, residente all'Alvernia, in ordine alla procura generale del 7 novembre 1866, rogato Gherardi, registrato a Poppi il 19 novembre detto da Berterini, ha presentato nel 7 dicembre 1868 ricorso al signor presidente del tribunale civile di Arezzo perchè sia nominato il perito con incarico di stimare diversi beni immobili situati nei comuni di Caprese e Pieve Santo Stefano, di proprietà di Giuseppe, Luigi, Maria, Ernesto, Alvigio, Giuseppina e Maria Assunta del fu Francesco Cascianini residenti a S - vaggio, comune di Caprese, presi di mira col precetto di trenta giorni notificato alla signora Eufemia Baricci vedova del detto Francesco Cascianini, nella sua qualità di madre avente la patria potestà sui detti Cascianini tuttora minorenni, nel 31 ottobre decorso, trascritto all'uffizio delle Ipoteche di Arezzo nel 9 novembre 1868, vol. 12, art. 99, e sono:

Quanto a quelli situati nel comune di Caprese sono nei campioni di detta comunità descritti in sezione *A* dalle particelle 313, 393, 445, 925, 978, 979, 981, 1075, 1111, 1121², 1122², 1189, 1215, 1227, 1282², 1286², 1288², 1289², 4, 11, 12, 15, 18, 26, 27, 65, 156, 157, 178, 202, 209, 217, 251, 254, 258, 274, 289, 291, 299, 302, 310, 312, 314, 321, 324, 293, 328, 443, 987, 991, 993, 996, 1003, 1048, 1283, 290, 292, 325, 32, 2, 8, 13, 17, 20, 25, 29, 34, 60, 6, 72, 97, 99, 100, 151, 155, 158, 17 , 174, 177 193, 203, 205, 208, [illegible] 249, 252, 256, 253, 272, 288, 260, 279 295, 307, 322, 331, 352, 354, 359, 381, 396, 397, 405, 408, 415, 416, 419, 435, 438, 439, 444, 507, 509, 511, 513, 458, 480, 481, 482, 518, 520, 522, 231, 386, 386², 411, 934, 950², 952, 990, 992, 995 1000, 1000², 1007, 1031, 1041², 1050, 1058, 1061, 1064, 1067, 1063², 1199, 1226, 1239, 1291, 1295, 1307, 271, 275, 278, 283, 287, 326, 355, 424, 427, 425, 434, 437, 440, 924, 1272, 194, 502², 1271², 528, 1311, 153, 200, 215, 494, 1313, 496, 497, 195, 199, 347, 353, 356, 360, 392, 395, 414 417, 420, 487, 490, 493, 515, 519, 521, 526, 527, 358, 357, 368, 372, 16, 30, 35, 205, 926, 919, 1332, 950, 951, 286, 382, 390, 391, 406, 362, 384, 369, 375, 377, 379, 380, 1038, 303, 924², 7, 9, 22, 1044, 1009, 1355, 268, 270, 949², 872, 269 in parte, 1356 in parte, 1356 in parte, 269 in parte, 134, 39, 41, 45, 52, 56, 57, 87, 96, 101, 109, 122, 121, 127, 144, 126 164, 179, 165, 166, 181, 95, 98, 100, 110, 111, 1162, 257, 319, 350, 351, 1368, 1369, 1372, 1057. In sezione *B*, 554², 1002, 1005, 1009, 1013, 1022, 1027, 1032, 1036, 1037, 1059, 904, 902, 903, 905, 4, 13, 24, 52, 54, 56, 58, 76, 78, 80, 90, 143, 148, 159, 176, 178², 184, 192, 204, 213, 145. In sezione *C*, 483, 477, 478. In sezione *F*, 170, 1140, 1141, 1238, 136, 215, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 702², 703, 705² In sezione *G*, 488², 255, 663, 1698, 1698², 1700, 1701, 1704, 1705, 1717, 1719, 1722, 1723, 1730, 1731, 1732, 1735, 1736, 1737 1738, 1739, 1739², 1740, 1741, 1741², 1745, 1754, 1756, 1755, 1765 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1776, 1778, 1759, 1775, 1779, 1780, 1781, 1794, 1795, 1800, 1711, 1727, 1743, 1740, 1748, 1756², 218, 218², 1697, 1725, 2021, 2022, 2024, 1784, 674, 1757, 1758, 1760, 1761, 1762, 1763, 1752, 181, 1801², 1676, 1677, e in sezione *H*, 197, 250, 260, 269, 181, 227, 318, 356, 149, 224, 284, 291, 294, 325, 328, 361, 223, 293, 281, 302, 577, 569, 766, 87, 878, con rendita imponibile di L 2,126 55

E quanto a quelli situati nel comune di Pieve Santo Stefano, sono nei campioni di detta comunità descritti in sezione *G*, particelle 5², 10, 23, 25, 37, 46, 47, 48, 50, 52, 61, 62, 65, 68, 70, 76 221, 222, 223, 22, 45, 461, 162, 115, 69, 67, 4, 926, 36, 41, 42, 43, 927, 928, 929, 44, 49, 51, 930, 53, 931, 54, 932, 21, 17, 26, 82, 18, 13, 947, 948, 20, 950, 951, 84 In sezione *B*, 537, 613, 635, 731, 1236, 658, 659, 660, 661, 1245, 1249, 1254, 1261, 1247, 1269, 1270, e in sezione *M*, 263, 269, 843, 429, 857, con rendita imponibile di L 496 85.

Arezzo, li 7 dicembre 1868.

3998 D. GIUSEPPE FEROCI.

Avviso. 3997

Il signor Giovanni Caponi, possidente domiciliato nella terra di Castelfranco di Sotto, col contratto del 4 giugno 1856, rogato ser Giuliano Tempesti, registrato a Fucecchio il 7 detto, acquistò in compra dal signor dottor Annibale Nuti, tutore dei pupilli Tempestini de'Bagni di Montecatini in Val di Nievole, pel prezzo di italiane L 7750, salvi i patti e condizioni resultanti da detto contratto di compra, un casamento in Montecalvoli e vari altri beni posti in detta comunità, in parte di libera proprietà, e in parte livellari del senatore Antonio Magnani, in sezione A e B, ai n. degli appezzamenti 39², 40, 41, 289, 290, 301, 104 738, 724 e 726, 728, 730, e un dominio diretto sui beni suddetti, quando però fosse di proprietà pupillare, del valore di L 375 95, e dei confini notati in detto contratto; il prefato signor Caponi con sua scrittura del 23 aprile 1857, esibita nella cancelleria del già tribunale di prima istanza di San Miniato, e dal quale verrà proferita la sentenza graduatoria, ha istaurato il giudizio di purgazione di ipoteche, ed offre di soddisfare i debiti e gli oneri dipendenti dalle esenzioni ipotecarie veglianti sui beni comprati, il tutto in conformità della suddetta scrittura alla quale deve aversi relazione.

Dott GASPERO CRISTIANI, proc.

Incanto volontario
per vendita di stabili a Rivoli.

Alle ore 10 antimeridiane del 28 volgente mese il sottoscritto terrà nel suo studio in Rivoli (Torino), via Maestra, n. 25, casa propria, pubblico incanto col mezzo delle candele per vendita dei seguenti due stabili che l'Opera Pia di San Luigi Gonzaga eretta in Torino possiede in questo territorio, cioè:

Lotto primo.

Prato adacquativo, regione Tappo di Gigliano, di are 64 60 (tav. 164), al n. 201, sez. M di mappa.

Lotto secondo.

Bosco, regione Inversetti, di are 35 28 (tav. 92 6), al n. 101, sez X di mappa.

Il lotto primo si incanterà a L. 2132
Id. secondo id. » 185
e le offerte d'aumento non potranno essere minori a L. 5 pel primo ed a lire 2 pel secondo.

La vendita è alligata alle condizioni di cui nel bando 28 novembre u. p., visibile nel predetto ufficio.

Rivoli, 8 dicembre 1868.

4030 A. BERTOLERO, not. deleg.

Domanda di nomina di perito.

Si rende noto che, mediante istanza presentata all'illustrissimo signor presidente del tribunale civile e correzionale di San Miniato, nel dì 7 dicembre 1868, il signor Stefano del fu Paolo Vincenzo Perondi, possidente domiciliato nel popolo del Castellare, comunità di Pescia, come mandatario speciale dei signori dottor Simone Fantozzi, Timoteo e Pellegrino Fantozzi, Ulisse Sainati cessionario del signor Ermanno Fantozzi, Giovacchino Riccò come tutore dei figli pupilli del fu Anacleto Fantozzi, Celestino Del Tredici erede della di lui consorte Eugenia Fantozzi, in ordine al mandato di procura speciale del 22 luglio 1868, recognito Lensi di Pescia, e mandatario generale del signor Zenone Fantozzi, in ordine alla procura del 5 ottobre 1863, recognita Jachson di Chirasso Stato Illinois, rappresentato dal dottor Silvio Trivellini, procuratore esercente al suddetto tribunale presso il quale ha eletto domicilio, come da mandato de'30 luglio 1868 recognito Pellicini, ha domandata la nomina di un perito per la stima dei beni infrascritti, all'oggetto di compiere la vendita giudiciale a pregiudizio dei signori Gaetano del fu Cosimo, e Cosimo del fu Dario zio e nipote Pini, ambidue possidenti, il primo avvocato domiciliato nella città di San Miniato, ed il secondo a Torino come uffiziale addetto alla scuola pratica d'artiglieria in conformità del precetto dei trenta giorni ad essi notificato, quanto al primo a ministero dell'usciere Ildebrando Lucchesi addetto al tribunale civile di S. Miniato, il dì 26 settembre 1868, registrato in detta città il primo ottobre successivo volume sesto, numero 1003, e quanto al secondo dall'usciere Ugo Marco addetto alla regia Corte di cassazione di Torino il 13 ottobre detto, e registrato in detta città il giorno successivo, volume 26, numero 26,600, e trascritto detto precetto all'uffizio delle ipoteche di Livorno il dì 11 novembre 1868, volume 16, numero 2878 del registro generale, volume 8, articolo 41 del registro delle inscrizioni, e ciò per ottenere il pagamento del credito che il prenominato signor Perondi nei nomi ha e tiene contro i ricordati signori avvocato Gaetano e Cosimo Pini, come eredi del fu signor Cosimo Pini loro padre e avo respettivo, in ordine al pubblico istrumento di pagamento e imprestito del 22 novembre 1821, rogato Fredianelli, di Pescia, e registrato in detta città il giorno successivo, volume 14, foglio 118, casella seconda e terza.

I beni da stimarsi sono i seguenti:

Una casa con orto, frantoio ed altri annessi, posta nella città di San Miniato nel popolo di Santo Stefano, in via Bellorino, confinato da detta via, signor Ansaldo Ansaldi, via Carbonara, Ferdinando Argilli, salve, ecc., descritta al catasto della comunità di San Miniato in sezione A, coi numeri particellari 514, 515, 516, 517, 518, 162, 411, 412, 414, 676, 410, 413, con rendita imponibile catastale di lire 396 38.

Di studio li 10 dicembre 1868.

4023 Dottore SILVIO TRIVELLINI, procuratore.

Estratto di provvedimento.

Il tribunale civile di Como, sopra istanza di Giuseppina Porta vedova Brentani tendente ad ottenere la dichiarazione d'assenza del di lei figlio Gio. Pompeo Brentani fu Giovanni, con decreto 3 corrente mese ha mandato assumersi informazioni sull'assenza del suddetto, sulla causa della stessa, se non siansi mai avute da lui notizie e per qual motivo.

Como, 5 novembre 1868.

Il cancelliere
3655 BESTELLI.

Alla Gazzetta d'oggi è unito un Supplemento contenente annunzi giudiziari.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA.